

764.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge (Deferimento a Commissione)</b> . . . . .	40896	MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744)	40864
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	40864
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);		BREGANZE . . . . .	40870
Basso ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);		COCCIA . . . . .	40864
Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);		REGGIANI . . . . .	40875
GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);		RICCIO . . . . .	40877
		<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) . . . . .	40861, 40897
		(Deferimento a Commissione) . . . . .	40896
		(Ritiro) . . . . .	40861
		(Svolgimento) . . . . .	40864
		<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b> . . . . .	40897
		<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	40861
		GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	40861
		GUIDI . . . . .	40862
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	40897

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 novembre 1967.

(È approvato).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

MACALUSO ed altri: « Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto dei Nebrodi » (4598);

GUERRINI GIORGIO e ARMAROLI: « Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (4599);

PERTINI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, riguardante il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (4600).

Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Ritiro di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Il deputato Guerrini Giorgio, anche a nome dell'altro firmatario, ha chiesto di ritirare la proposta di legge:

« Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2938).

Il deputato Santi, anche a nome degli altri firmatari, ha chiesto di ritirare la proposta di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, riguardante il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica » (4172).

Le proposte saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Cominciamo da quella degli onorevoli Guidi, D'Alessio, Barca, Miceli, Busetto e To-

gnoni, ai ministri della difesa e di grazia e giustizia, « per sapere se, in relazione alla notizia della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero del procedimento penale relativo allo scandalo del SIFAR, siano stati precedentemente resi noti all'autorità giudiziaria da parte del ministro della difesa tutti gli accertamenti o se sia stato trasmesso alla stessa solo uno stralcio di essi; se e chi abbia autorizzato alti ufficiali dipendenti del Ministero della difesa ad opporre resistenza agli accertamenti del magistrato, eccettuando il segreto di Stato persino sui fatti sui quali era intervenuta denuncia da parte del ministro. Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere come intenda il Governo tener fede, nell'attuale situazione, all'impegno di cui all'ordine del giorno del 3 maggio 1967 di "perseguire in ordine a fatti specifici ogni eventuale responsabilità anche di carattere penale" e più specificatamente se il ministro della difesa, allo scopo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'azione penale, intenda intervenire a sostegno della denuncia, chiedendo di essere ascoltato dal magistrato, togliendo ogni alibi a quanti, dietro il segreto di Stato, intendono occultare i reati del SIFAR e fornendo al magistrato inquirente tutti gli elementi in suo possesso per l'acquisizione della verità e la identificazione di ogni responsabilità » (6406).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha provveduto ad informare l'autorità giudiziaria dei risultati dell'inchiesta sull'attività del SIFAR mediante trasmissione della relazione conclusiva della commissione di inchiesta alla procura generale della Repubblica. Dal testo della relazione sono state per altro stralciate alcune parti di carattere segreto, come è previsto dall'articolo 342 del codice di procedura penale. L'amministrazione aveva il dovere, secondo il disposto della norma citata, di eliminare dal documento le parti concernenti segreti politici e militari, dato che la relazione d'inchiesta destinata al Presidente del Consiglio e al ministro della difesa è stata redatta in base a documenti dell'archivio del servizio segreto e contiene riferimenti ad alcuni dati relativi alla organizzazione militare.

Lo stralcio è stato compiuto, per incarico del ministro della difesa onorevole Tremelloni, dal capo del servizio informazioni difesa, vale a dire dall'ufficiale che ha in custodia i documenti segreti ai quali fa riferimento la relazione.

Per altro, la relazione trasmessa, malgrado alcune omissioni, era sufficiente a fornire una informazione adeguata dei fatti che hanno formato oggetto dell'inchiesta e degli atti compiuti dai dirigenti del SIFAR. Non vi è stata dunque alcuna resistenza agli accertamenti del magistrato né alcuna illegittima interferenza nell'istruttoria giudiziaria.

Nel corso del dibattito dinanzi alla Camera dei deputati si è parlato anche di altri aspetti dell'attività del SIFAR estranei all'oggetto dell'inchiesta, che riguardava soltanto la formazione illegittima di numerosi fascicoli personali e la sparizione di alcuni di essi. Accettando l'ordine del giorno del 3 maggio 1967 il Governo ha assunto l'impegno di eseguire nuovi accertamenti sulle interferenze, denunciate dall'onorevole Pacciardi, di alcuni ufficiali dei carabinieri appartenenti al SIFAR in un congresso del partito repubblicano e su altri episodi analoghi che eventualmente risultassero.

Su queste circostanze l'onorevole ministro della difesa ha fatto eseguire un'indagine dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e gli atti di questa nuova inchiesta sono stati inviati all'autorità giudiziaria; ma non risulta che l'istruttoria su questo diverso oggetto sia ancora conclusa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guidi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**GUIDI.** La risposta che è stata fornita è leggermente diversa rispetto a quella che il ministro Tremelloni dette in data 26 settembre 1967 alla Commissione difesa. In sostanza che cosa risulta, anche se la prima parte della risposta odierna poteva far pensare a un diverso modo di presentazione della denuncia? Che è stata la commissione stessa a presentare le parti che riteneva opportuno presentare all'autorità giudiziaria, non il ministro, secondo l'impegno che aveva assunto; così com'è stata la stessa commissione d'inchiesta — dice il ministro Tremelloni — che ha comunicato alla magistratura le risultanze delle proprie indagini purgandole per altro di determinate parti.

Vi è quindi una prima osservazione da fare: il Governo aveva assunto un impegno,

quello di perseguire penalmente tutti quei fatti che potevano costituire reato. In realtà ha trovato assai più comodo liberarsi di questo impegno preciso commettendolo alla stessa commissione di inchiesta.

Ma si parla di segreto militare e si cerca di dire che in definitiva si sono forniti elementi sufficienti per l'azione penale. Anzi tutto vi è da chiedersi in quali termini la commissione amministrativa abbia inteso il segreto militare. Io non sono qui per discutere in linea teorica sulla possibilità di configurare, in regime di democrazia, il segreto militare; ma non si può non sottolineare la diversità fondamentale di interpretazione che esiste per quanto riguarda il segreto di Stato tra un regime di democrazia e un regime autoritario. Non a caso, onorevole sottosegretario, ella ha fatto riferimento all'articolo 342 del codice di procedura penale, cioè al modo in cui il regime fascista intendeva il segreto politico e militare, e quindi all'ampiezza che si dava a questo istituto, che era tale cioè da bloccare ogni possibilità di informazione.

Ora, la commissione di inchiesta si è comportata in questi termini. Voi dite che in realtà le informazioni erano più che sufficienti per procedere nell'azione penale. Allora io vi chiedo: perché non avete seguito l'indicazione che noi vi abbiamo dato nel testo della nostra interrogazione? Si presenti il ministro della difesa al magistrato, faccia in maniera tale da fornire tutti i chiarimenti possibili ed indispensabili. Infatti delle due l'una: o questa commissione effettivamente ha amputato la relazione di parti determinanti e decisive per l'acclaramento delle responsabilità o, effettivamente, vi era l'esigenza di fornire ulteriori dati perché si potesse procedere nell'accertamento. La verità è una, ed è che voi avete mutilato la relazione della commissione di inchiesta, facendo sì che nemmeno si attuasse quell'impegno preciso con il quale voi avete concluso il dibattito il 3 maggio, cioè quello di perseguire i fatti che costituiscono reato, dando ai fatti stessi una certa portata e coprendo così dietro il segreto di Stato e il segreto militare autentici reati. Non a caso del resto il ministro Tremelloni, in maniera più diffusa e, permettetemi di dire, più spontanea, ad un certo momento finiva per dire che l'inchiesta avrebbe potuto portare a divulgazioni tali da danneggiare anche le vittime della illegalità. Ecco in fondo un altro motivo che vi ha spinto, onorevole sottosegretario, a togliere non soltanto quelle parti che derivano dall'archivio mili-

tare, ma anche tutta una parte della denuncia che interessava le vittime schedate e che pure era essenziale, dimenticando che qui vertiamo in tema di difesa della democrazia. Ecco il vero limite al segreto di Stato che si ha appunto quando si tratta di difendere interessi vitali della democrazia. Noi sappiamo che attraverso quelle deviazioni denunciate dal ministro Tremelloni la nostra democrazia e i nostri stessi ordinamenti sono fortemente e vitalmente offesi. Noi sappiamo anche che in certe vicende, anche se esiste un caso personale, se può essere comprensibile e persino pietosa la situazione di colui che è stato vittima, per condizioni di minore resistenza, del ricatto politico da parte di determinati servizi militari, la principale parte offesa non è rappresentata da costui. In altre parole, nel caso concreto, la vera parte offesa è stato il Parlamento, sono le istituzioni, è stata la democrazia, che hanno il diritto di difendersi. Voi in realtà attraverso il segreto di Stato cercate di sfuggire a tutta una serie di problemi ed evitate di accertare fino in fondo le responsabilità. Noi però vi diciamo: esiste oggi questa valutazione diversa — lo dite voi stessi — tra i contenuti della denuncia e delle parti che avete inoltrato all'autorità giudiziaria e l'apprezzamento che se ne dà. Noi vi invitiamo a presentarvi al magistrato, a chiarire questa posizione, se veramente volete che siano perseguiti questi fatti. Anche se si è proceduto all'archiviazione vi è sempre la possibilità di una revoca del provvedimento di archiviazione. Quindi potete e dovete farlo se volete restare fedeli a questo impegno. Mi consenta il sottosegretario Guadalupi di dire che è persino un po' ironica la sorte che ha a lei affidato il compito di dare una risposta del genere. Dico subito il perché. Voi avevate, attraverso l'*Avanti!*, anche come partito, sottolineato come un successo da parte di un ministro socialista la conclusione del dibattito sul SIFAR, affermando che tutte le responsabilità sarebbero state perseguite.

Orbene, noi apprendiamo ora che in realtà si è inoltrata da parte del ministro della difesa una denuncia talmente mutilata, in base ad una interpretazione del segreto di Stato quale soltanto una concezione autoritaria poteva configurare, che praticamente l'azione penale non ha potuto essere esperita.

Quindi, voi che vi eravate impegnati solennemente davanti al Parlamento, praticamente avete agito in maniera tale da rendere impossibile il perseguimento sul piano penale

di quei fatti gravissimi che ledono le libertà del cittadino attraverso le schedature.

Ecco perché, onorevole sottosegretario, non possiamo non rinnovare con forza e vigore la nostra richiesta che si vada avanti almeno sul terreno dell'inchiesta parlamentare. Ma voi non volete nemmeno — anzi soprattutto — l'inchiesta parlamentare. Anche se il Parlamento italiano ha luminose tradizioni di dibattito su questioni assai importanti (ricordiamo il dibattito sulla vicenda di Caporetto e ricordiamo come il Parlamento italiano volle affrontare quella vicenda), anche se esistono queste tradizioni che consentono e impongono un dibattito in determinate circostanze in cui sono in giuoco problemi vitali per la vita stessa del paese, voi vi opponete sia sul piano dell'inchiesta parlamentare sia sul piano del perseguimento degli autori di autentici delitti che non hanno offeso soltanto cittadini privati ma anche le nostre istituzioni e la stessa democrazia.

Di qui la nostra profonda insoddisfazione e credo anche l'esigenza da parte vostra (non discutiamo una normale interrogazione), da parte di quei gruppi politici che si ritennero sodisfatti di quelle conclusioni e di quegli impegni, — di fronte oggi alla constatazione che quegli impegni non sono stati mantenuti, anzi — sono state create da voi le condizioni perché non fossero mantenuti — che si riapra il dibattito e si vada avanti per l'accertamento delle effettive responsabilità, anche delle più alte.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Manco, al ministro della difesa, « per conoscere per quali motivi non sia stato esonerato dal servizio militare il giovane Incorvaglia Giuseppe di Vittorio nato il 5 luglio 1947 e residente in Brindisi alla via G. Carducci nonostante sia l'unico figlio di genitori totalmente invalidi al lavoro ed in condizioni fisiche drammatiche. Se non si ritenga disporre immediatamente per il rientro in famiglia del predetto giovane la di cui madre è totalmente cieca ed il cui padre è inabile a qualsiasi lavoro nel mentre l'intera famiglia, per essere profuga dalla Tunisia, non ha in Brindisi alcun cespite di guadagno. Per quali motivi, nonostante le leggi vigenti, non sia stato considerato dagli uffici competenti un caso così significativo e penoso » (6232).

Poiché l'onorevole Manco non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

*La Camera accorda la presa in considerazione e l'urgenza alla seguente proposta di legge, per la quale i presentatori si rimettono alla relazione scritta e alla quale il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

SCALIA, CARRA, IMPERIALE, FORNALE, SINESIO e MAROTTA VINCENZO: « Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (4474).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846) e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri (996), Bozzi ed altri (1120), Guidi ed altri (1231), Martuscelli ed altri (1744).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri; Bozzi ed altri; Guidi ed altri; Martuscelli ed altri.

E iscritto a parlare l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non casualmente solo sul finire di questa legislatura giunge in aula questo disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura. Esso giunge *in extremis*, alla vigilia delle elezioni del Consiglio stesso, e neppure lo stesso ministro Reale è in grado di dare per scontato il voto sul testo originario, e soprattutto non è in grado di dare per scontato che, nel testo che egli presentò, la legge possa essere approvata in tempo utile per le elezioni del 18 gennaio del Consiglio superiore della magistratura.

Diciamo questo perché deve essere presente a tutti noi il fatto che i contenuti e il carattere del provvedimento sono squisitamente politici, in quanto riguardano uno degli aspetti più delicati della democratizzazione dello Stato, di attuazione costituzionale, e cioè l'autogoverno dell'ordine giudiziario, la concreta autonomia di quest'organo costituzionale, la sua composizione democratica.

Pertanto ciò premesso, noi non ci troviamo di fronte ad una materia che può essere oggetto di preoccupazione degli specialisti, in cui la contesa si riduca al confronto tra diverse opinabili soluzioni che i gruppi parlamentari intendano offrire e la cui divergenza possa ridursi a varie valutazioni di carattere tecnico-giuridico, come qualche collega della democrazia cristiana ha ritenuto di poter classificare, in un primo tempo, le contrastate vicende del voto avutosi in sede referente su questa legge.

Sin dalla scorsa legislatura, si trattava di porre mano alla riforma della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura — legge 24 marzo 1958 — in aderenza al precetto costituzionale, che afferma che « gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento », e fa, quindi, distinzioni di categorie solo per gli « eletti », senza accennare a categorie di « elettori »: mentre con quella legge si era voluto conservare un ordinamento gerarchico piramidale concedendo alle alte gerarchie giudiziarie, alla Cassazione, la metà dei posti in Consiglio e stabilendo il feudale sistema della elezione per categoria con voto multiplo. Questa sorta di « stati generali » si prestava, oltre tutto, a stabilire una certa subordinazione dell'ordine giudiziario al potere esecutivo.

La coscienza democratica e giuridica del paese e dell'ordine giudiziario medesimo espresse il proprio dissenso, e la pratica attuazione della legge, d'altro canto, ben presto mise in luce il malessere che ne derivava nel governo dell'ordine giudiziario e nel suo potere di iniziativa. Due decisioni di rilevante incidenza, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, misero in luce, sia pure sotto il profilo tecnico-giuridico, le antinomie della legge; ma soprattutto a tutte le rappresentanze politiche più sensibili e democratiche fu pacifico come si fosse elusa da parte del legislatore di allora la volontà del costituente. Ed è sotto questo stimolo potente che, all'inizio di questa legislatura, vennero tempestivamente presentate proposte di legge, volte alla riforma democratica del Consiglio, dal nostro partito, dal partito socialista di unità proletaria, dal partito socialista unificato, dal partito repubblicano, e dal partito liberale. Nello stesso accordo di legislatura il centro-sinistra mostrò di considerare questa riforma parte integrante delle riforme giudiziarie, da quella dell'ordinamento giudiziario a quella dei codici di rito e sostanziali.

Quel che ne è seguito in questa legislatura è sotto gli occhi di tutti: prima la generale inadempienza degli impegni programmatici, perpetrata attraverso il sabotaggio di quelle proposte di iniziativa parlamentare; quindi il totale rovesciamento di posizioni da parte del partito di maggioranza relativa che ha colpito il disegno di legge governativo, tardivamente presentato dal Governo, proprio nella parte qualificante dell'elettorato attivo. Con il che la democrazia cristiana, rompendo ogni alleanza di Governo, ha messo in minoranza in Commissione il ministro Reale e il relatore per la maggioranza, facendo passare un emendamento che ricalca il testo della legge vigente.

A questo risultato la democrazia cristiana è pervenuta realizzando, senza scrupolo alcuno, un'alleanza con la rappresentanza del Movimento sociale italiano.

La vicenda determinò, come è noto, l'abbandono del nostro gruppo e del gruppo socialproletario dei lavori della Commissione e le clamorose dimissioni, per doverosa coerenza, del relatore per la maggioranza, il socialista Martuscelli, che vediamo oggi relatore di minoranza nei confronti di un Governo e di un ministro del quale il suo partito contribuisce a costituire la maggioranza.

La gravità di questa scelta politica della democrazia cristiana la si può misurare solo se si pone mente alla circostanza che si ebbe a votare su un testo di Governo, pur essendo note — come scrive il relatore di minoranza Martuscelli — riserve e critiche al testo Reale, non solo nostre ma anche di parte socialista e di parte della maggioranza per il mancato accoglimento delle proposte avanzate nelle iniziative parlamentari socialista, nostra e repubblicana. Infatti, queste forze ben presto rinunciarono alle loro iniziali soluzioni, considerando il testo governativo un miglioramento del sistema vigente, il che fece scrivere al noto pubblicista e cultore di questioni di diritto Paolo Barile, sull'*Espresso*: « Per conto mio è già scandaloso che i partiti di Governo abbiano accettato di conservare l'illegittima preminenza numerica della Cassazione nel Consiglio superiore ed è deludente pensare che abbiano rinunciato a riformare nella presente legislatura l'ordinamento giudiziario ».

Noi stessi, che rimaniamo fermamente convinti della concreta rispondenza della nostra proposta alle norme costituzionali e che giudichiamo al massimo il testo Reale un timidissimo miglioramento, dichiarammo, valutando realisticamente le condizioni in cui

avveniva la discussione del disegno di legge dopo il colpo di scena e la defezione democristiana, di sostenerlo e così votammo per evitare che un sia pur timidissimo miglioramento non venisse approvato nel corso di questa legislatura.

Tuttavia il testo governativo, che giunse solo tre anni dopo la presentazione delle altre proposte di legge in materia, e che aveva lo scopo, come dice, nel testo di legge originario, la relazione presentata dal ministro Reale il 1° marzo 1967, di « contemperare al massimo le contrastanti esigenze », tale scopo non ha raggiunto, poiché esso è stato vulnerato nella sua ragione di fondo, nel « punto principale della riforma », come ha scritto anche il relatore Martuscelli, da una maggioranza di centro-destra.

Cosa ha infatti significato l'emendamento Breganze all'articolo 27-ter, se non la soppressione della parte più qualificante e più significativa della legge?

Nell'attuale, scandalosa situazione, è il caso di ricordarlo, con un voto multiplo di categoria, 500 magistrati di Cassazione eleggono 6 membri del Consiglio superiore (a cui vanno poi aggiunti 2 esponenti della Cassazione membri di diritto), mentre 2 mila magistrati di corte d'appello possono eleggere solo 4 membri, e 4.300 magistrati di tribunale altrettanti. Quasi tutte le proposte di legge presentate in materia intendevano modificare questo sistema elettorale in base a criteri più democratici, ispirati all'articolo 104 della Costituzione, ed attraverso una votazione libera di tutti i magistrati per i seggi in palio.

Il testo governativo, molto modestamente, intendeva introdurre un correttivo, detto, dal ministro Reale, « contemperamento », per cui tutti i magistrati sarebbero stati vincolati a eleggere 6 membri di Cassazione, 4 di appello e 3 di tribunale sulla base della lista nazionale di 28 magistrati designati, consentendo ai magistrati la sola possibilità di votare al di fuori della rosa dei nomi designati dalle categorie solo 2 magistrati di Cassazione, uno di appello ed uno di tribunale.

Come si vede, si trattava di una parziale e limitata possibilità di scelta, che veniva, se non a rompere, quanto meno a limitare il principio di casta, di categoria corporativa che finiva, come ha finito, con l'assicurare l'egemonia della Cassazione sulle altre categorie, la cristallizzazione delle posizioni e delle idee e, in tema di promozioni, un metodo che è stato definito, da un magistrato

al congresso di Catania, suscettivo di dar luogo al metodo delle cooptazioni.

L'emendamento Breganze ha voluto annullare anche questo limitato margine democratico, sopprimendo ogni possibilità di scelta al di fuori delle rose dei designati e bloccando praticamente il voto.

A commento del voto avutosi in Commissione che, si badi, è stato dato unanimemente da tutti i commissari democratici, il collega Breganze volle giustificarlo sostenendo che l'emendamento aveva una pura rilevanza tecnica e non politica. Non vi è bisogno di spendere molte parole per capire quanto maldestro sia questo tentativo di mascherare il carattere brutalmente conservatore della scelta della democrazia cristiana e delle destre. Né può trovare credito la tesi di voler combattere « eccessi di elettoralismo », poiché con il sistema che viene ribadito non vi è pericolo di eccessi; ma molto più semplicemente si fa venire meno ogni scelta, ogni impegno politico elettorale che vi deve essere in ogni competizione, ad ogni livello, in un paese democratico. In questo modo si contesta l'esercizio di un diritto riconosciuto in ogni tipo di elezione; al massimo, per trovare esempi di limitazioni di criteri democratici elettorali nel nostro paese, bisogna andare a quelli dell'onorevole Bonomi per le elezioni della Confederazione dei coltivatori diretti, con buona pace di Pericle e di Locke, le cui venerande ossa sono state scomodate nel corso di questa discussione da un collega della democrazia cristiana.

Il fatto è che si è voluto presentare lo emendamento non per paura di eccessi di elettoralismo ma per compiacere quella parte di magistrati della Cassazione che non intendono a nessun costo lasciarsi sfuggire dalle mani il governo di tutta la magistratura. Lo stesso nuovo relatore, onorevole Mannironi, non ne fa mistero e non si premura certo di confutare quest'accusa, affermando che « motivi vari e importanti hanno indotto la maggioranza a respingere il progetto governativo »; accompagnando poi questo commento con toni pesanti, aspri, contro le norme dell'elettorato attivo presentate dal ministro Reale.

Sta di fatto che ove il testo governativo, mutilato e ribaltato, venisse approvato, non avremmo una riforma democratica del Consiglio superiore della magistratura ma imbalsameremmo una rappresentanza corporativa, ribadendo una investitura di categoria che contrasta con tutto il sistema di elettività democratico; consolideremmo l'egemonia

della Cassazione sulle altre rappresentanze e particolarmente si perpetuerebbe una investitura di categoria che è suscettiva di una funzione rappresentativa di interessi settoriale, e non generale, dell'intero ordine giudiziario, come difatti è avvenuto.

Questo sistema — quel che più conta — ostacolerebbe quella dialettica interna che deve rendere fecondo e proficuo un dialogo, un confronto fra opinioni e posizioni diverse, che può nascere solo da una parità di valori rappresentativi, da una pari efficacia nel voto e che è la sola via che può consentire il superamento dei contrasti oggi esistenti tra i magistrati italiani.

Ora su questa strada, sulla strada scelta dalla maggioranza realizzatasi tra democrazia cristiana e le destre, invano si ricercerebbe quella indispensabile saldatura tra magistratura e coscienza democratica del paese oggi più che mai necessaria e che tanto dovrebbe premere ai legislatori repubblicani.

Come si vede, il punto del dissenso non è limitato alla singola norma dell'elettorato attivo, ma da esso prende il carattere di un dissenso di fondo, generale.

Oggi questo nostro discorso non è certo superato dal ripristino del testo governativo mediante l'emendamento Reale alla norma approvata in Commissione (emendamento al quale daremo voto favorevole) poiché resta il discorso politico sul significato del voto avutosi e sulla politica generale di questo Governo sui problemi della giustizia, sulla volontà politica del centro-sinistra allo scadere di questa legislatura; tutto ciò in sede di consuntivo e di bilancio di una esperienza di governo.

D'altra parte anche sull'emendamento Reale a questo articolo la democrazia cristiana non ha certo mutato a tutt'oggi la sua volontà politica, né ha sciolto le riserve, né lo stesso ministro Reale sa quale sarà la sorte del suo emendamento.

Tutto ciò del resto trova la democrazia cristiana, con la relazione Mannironi, attestata sulle posizioni assunte in Commissione; né alcuna voce si è fino ad oggi levata per manifestare ripensamenti reali. E c'è da considerare più che fondato il pericolo di un voto contrario. Ma in ogni caso sta di fatto che la lunga teoria degli iscritti a parlare, il modo stracco e pigro con cui procede questa discussione che dovrebbe essere rapida per consentire di apprestare lo strumento idoneo per le elezioni del 18 gennaio, confermano tutte le nostre preoccupazioni circa l'iter di questa legge che per altro, superato il voto

della Camera, attende la non facile sanzione del Senato ove sono ben noti gli umori della rappresentanza senatoriale democristiana e dei suoi rapporti con le forze di destra.

Tutto questo ci consente di fare due considerazioni di fondo. Il partito di maggioranza, alla prova dei fatti e ad onta di ogni accordo di Governo, impone la sua volontà e realizza maggioranze conservatrici umiliando i suoi alleati senza nessuno scrupolo. Questo sentiamo di dover dire soprattutto al collega Fortuna, che nel suo intervento ha voluto riproporre un problema che noi abbiamo considerato e sostenuto, come egli stesso ha ricordato: quello della non impugnabilità delle decisioni del Consiglio superiore della magistratura e della non necessaria autocensura del Parlamento in tema di adempimenti costituzionali e quindi della soluzione delle impugnative all'interno del Consiglio superiore della magistratura, per la sua natura di organo costituzionale. Così come resta di non minore portata lo stabilirsi di una situazione di uguaglianza funzionale di ogni membro del Consiglio superiore, soprattutto nelle attività delle commissioni. Ma il collega e compagno Fortuna deve prendere atto che, sul punto più decisivo, che sembrava scontato, un alleato ha stracciato l'accordo di Governo. Allora, quel che conta oggi non è tanto il porre problemi, pure importanti, ma l'imporre le scelte politiche del momento alla democrazia cristiana; quel che conta, in fondo, è che in sede politica deve essere discussa la tolleranza del partito socialista verso questo atteggiamento della democrazia cristiana e quel che ne deriva; quel che va discusso è l'esercizio del potere di contrattazione da parte del partito socialista e degli altri alleati laici, e gli oggettivi risultati della politica di centro-sinistra, anche nel campo della giustizia.

Non ci si venga a dire che si è trattato di un occasionale incontro, soprattutto dopo le rinunce, già notevoli, al testo, fatte dai socialisti unificati e dal partito repubblicano, e che rappresenta il testo governativo, frutto di un accordo di Governo che la democrazia cristiana ha voluto deliberatamente violare. E non si è trattato, si badi, della prevalenza del gruppo più arretrato della democrazia cristiana, che domina la nostra Commissione giustizia, ma si è trattato del voto unanime di tutti i commissari della democrazia cristiana, i quali hanno addirittura sostenuto di aver discusso in sede politica il loro voto e di assumerne tutte le responsabilità. E tutto questo è avvenuto dopo un tormentato trava-

glio della legge stessa. Non si vede allora in nome di quale solidarietà governativa la democrazia cristiana possa reclamare pretesi accordi nei confronti dei socialisti, come è recentemente avvenuto sulle leggi per l'introduzione del divorzio, per il rispetto del testo sulle norme del diritto di famiglia, in cui gravi concessioni i suoi alleati di sinistra hanno compiuto sull'altare della collaborazione governativa, che costituiscono sovente abbandono di posizioni tradizionali.

In realtà, quel che deve valere per il partito socialista unificato e per il partito repubblicano non vale per i democristiani, sulla base dell'esperienza parlamentare. Né possiamo considerare l'incontro democrazia cristiana-destre sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura un incidente del tutto trascurabile, che verrà riparato in aula. Da molto tempo a questa parte, nella Commissione giustizia l'incontro tra democrazia cristiana e destre si è ripetuto, in diverse occasioni, su aspetti innovatori di leggi al nostro esame, esso ha funzionato dalle leggi sul diritto di famiglia (bloccando con la maggioranza), al voto sul divorzio, all'insabbiamento della proposta di legge volta ad abrogare la configurazione di reato per i prodotti anticoncezionali.

Ciò rivela, appunto, una forte inclinazione del gruppo della democrazia cristiana alle spinte della parte più conservatrice, in questo caso, della Cassazione, tanto che noi sentiamo ancora di dire che tale spinta ha indotto il collega Valiante (e non solo lui) a rinunciare a presentare una sua proposta di legge, che aveva timidamente annunciato nella seduta del 29 gennaio 1967. Questa subordinazione della democrazia cristiana alle spinte più conservatrici e, nel caso, della parte di magistrati sulle posizioni più arretrate, in fondo la si è vista anche nel grave episodio Tavolaro, in cui vedemmo la democrazia cristiana tutta protesa nella sua difesa. Nel caso che ci riguarda oggi il relatore Martuscelli, proprio per questo, è stato costretto a riportare, smentendo la tesi del carattere tecnico dell'emendamento Breganze, le parole dell'onorevole Romeo del Movimento sociale italiano che, in quanto relatore di minoranza, ha scritto: « Devo lealmente dire che l'adesione all'emendamento Breganze è stata principalmente determinata dalla convinzione che con il testo governativo così emendato vengono a cadere le finalità di questa riforma. Il testo modificato praticamente mantiene il sistema elettorale accolto dal legislatore nel 1958 ».

Così, le forze interessate a non far passare una riforma democratica e a mantenere indisturbato il predominio di una casta della nostra magistratura hanno trovato nella democrazia cristiana e nelle destre i loro paladini, tanto che il Governo in un primo momento fu spinto a sostenere di essere pronto a porre il voto di fiducia sull'emendamento che avrebbe ripresentato. Non sappiamo se ciò avverrà, ma comunque tale fu l'immediata reazione che il ministro ebbe, o comunque si disse che ebbe, all'indomani del voto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome la cosa mi riguarda, desidero fare subito una precisazione. Non ho mai parlato dello strumento tecnico del voto di fiducia. Ho detto allora che, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio, avremmo ripresentato e sostenuto il testo del Governo. Cosa che puntualmente farò.

COCCIA. Ne prendiamo atto. Questo atteggiamento della democrazia cristiana dimostra quanto suonino false, alla prova dei fatti, come in questo caso, le reiterate dichiarazioni che ora sono diventate un *Leitmotiv*, sulla riforma dello Stato, sulla democratizzazione della società italiana, che vuole addirittura essere una parola d'ordine dell'imminente congresso del partito di maggioranza relativa.

Questo comportamento della democrazia cristiana esprime quanto sia estesa la debolezza, pure in campo democristiano, di quelle forze di sinistra che si dicono sensibili a questi problemi e che sentiamo del tutto assenti da questa battaglia, il che noi abbiamo il dovere qui di sottolineare.

Ma il nostro esame sarebbe incompleto se non mettessimo in rilievo come questo ostruzionismo è stato certamente favorito dalle incertezze e dalle debolezze degli alleati laici, dalla loro illusione che con il metro dell'arrendevolezza politica si possa mandare avanti una politica di riforme. I risultati di questa politica dovrebbero far meditare e dovrebbero indurre a trarre le necessarie conclusioni dopo cinque anni di legislatura. Questo diciamo ai colleghi socialisti che in questi giorni hanno tenuto un convegno sui problemi della giustizia dando ad essi un grande rilievo, e giustamente, a nostro avviso. Noi sappiamo che questi problemi non li hanno scoperti oggi, come non li abbiamo scoperti noi oggi, e che sono il frutto di una elaborazione sovente comune. Ma essi non possono cercare di ignorare e di non giudicare che tutte le questioni

trattate nel loro convegno erano all'ordine del giorno del paese all'inizio di questa legislatura e di questo Governo che pure in parte le inserì nello stesso accordo programmatico. Oggi, a fine legislatura, il cammino percorso in questa direzione, cioè in direzione di quelle riforme che non costano, è deludente.

Anche su temi sui quali vi è stata una elaborazione parlamentare ricca siamo all'insabbiamento.

Non possiamo non ricordare, anche se già lo hanno fatto altri colleghi da opposti punti di vista, come il testo, approvato dalla Commissione giustizia, del nuovo codice di procedura penale, tra i più attesi, nei cui confronti certo manteniamo delle riserve, è ormai insabbiato da circa un anno e non sarà certo in questa legislatura che vedrà la luce. Mentre al contrario non possiamo non mettere in rilievo come abbia fatto passi avanti, anche se a questo punto si è bloccato (e non mancheremo noi di impegnarci a fondo per impedirne l'ulteriore *iter*), il progetto di riforma delle leggi di pubblica sicurezza che, guarda caso, conteneva misure illiberali proprio in materia di fermo preventivo, di perquisizione domiciliare sulla base del sospetto, istituti questi che erano stati disciplinati in modo più democratico e più aderente alla Costituzione nel testo elaborato dalla Commissione giustizia.

E che dire delle procedure in materia di rapporti di lavoro, di questo tema tormentato e dibattuto che è venuto più volte alla ribalta della vita politica del paese anche attraverso messaggi del Capo dello Stato? Dopo anni di discussioni, dopo che proposte di iniziativa parlamentare, del nostro e di altri gruppi, erano state presentate, solo oggi un testo è giunto all'esame delle Commissioni congiunte, dopo che il Governo ha disertato tutti i lavori del Comitato ristretto; e non sappiamo quale sarà l'atteggiamento che lo stesso Governo prenderà in sede legislativa, procedura richiesta unanimemente da tutti i rappresentanti.

Ed ancora: nei confronti della legge sull'ordinamento forense approvata dalla Commissione, che giace da anni negli archivi della Camera, come sulla riforma dei codici di rito, ormai vi è il silenzio più assoluto. Circa la riforma dell'ordinamento giudiziario, che investe la questione del giudice di pace, di cui pure hanno parlato i compagni socialisti, e così anche per la riforma della Cassazione, non si è potuto neanche arrivare a conoscere ufficialmente e a porre finalmente in discussione i risultati della commissione ministeria-

le che ha esaurito i suoi lavori prima dell'inizio della presente legislatura.

I progetti di riforma del diritto di famiglia vengono, certo, discussi, ma è molto difficile che in questa legislatura diventino leggi. Così anche per le riforme novellistiche al codice penale presentate dal ministro Reale. Ebbene, non si può non misurare con questo metro la volontà politica di un Governo, se si vuole discutere oggi concretamente dei problemi della democratizzazione e dell'ammmodernamento della giustizia del nostro paese. Questo sentiamo di dover dire ai compagni socialisti in questo dibattito, in cui essi toccano con mano i frutti, il risultato dell'atteggiamento dei propri alleati e della formula politica.

Per questo dunque l'iter di questo disegno di legge è stato così accidentato, e questo si presenta ora alla Camera mutilato, per poi naturalmente andare al Senato e percorrere un cammino ancora altrettanto incerto, a pochi mesi dalla fine della legislatura.

Noi certo non siamo qui solo per elevare doglianze, perché abbiamo dato prova di iniziativa, di responsabilità e di realismo anche a proposito di questo disegno di legge chiedendo a suo tempo lo stralcio delle norme che riguardano il metodo elettorale e chiedendo anche il deferimento in sede legislativa per abbreviare i tempi. Ed è bene ricordare che fu l'attuale maggioranza di Governo, insieme con le destre, a respingere le proposte, da noi presentate nel marzo 1967, di stralcio e di assegnazione in sede legislativa che ci avrebbe consentito di approvare una parte di questa legge rapidamente e di approntare uno strumento elettorale idoneo per rinnovare in tempo debito il Consiglio superiore della magistratura.

Sosteniamo pertanto il testo governativo e non quello modificato dalla Commissione, perché siamo di fronte ad un'esigenza democratica da soddisfare e non solo perché stretti dal tempo.

Così non solo su questa legge, ma sui grandi temi della giustizia abbiamo dato un contributo, respinto od inascoltato, ma importante; ed è per questo che noi non verremo meno alla nostra funzione di grande partito operaio e socialista di opposizione, denunciando, nello stesso tempo, le cause e la responsabilità di tanti ritardi e chiamando tutte le forze democratiche a sostenere una battaglia conseguente per la riforma democratica dello Stato, anche nel campo dell'amministrazione della giustizia che costituisce un

aspetto decisivo della crescita democratica della società italiana.

Per questo voteremo contro la soluzione proposta dalla maggioranza attraverso la presentazione dell'emendamento Breganze circa il sistema elettorale dell'organo di autogoverno dei magistrati italiani; e per questo siamo favorevoli ad un ritorno al testo originario. Questo non vuol dire un abbandono da parte nostra delle posizioni che abbiamo sempre sostenute, cui non rinunceremo nemmeno in futuro. Non rinunceremo cioè all'istanza di garantire l'elettorato attivo universale e diretto, con voto uguale, a tutti i magistrati italiani, in armonia con l'ordinamento rappresentativo della Repubblica, così come ha reclamato l'Associazione nazionale dei magistrati italiani.

I magistrati italiani non hanno bisogno delle buone parole e degli squarci retorici, pieni di orpelli oratori, con cui certe persone esaltano i doveri, certo gravi, della magistratura, e al tempo stesso contrastano l'esercizio dei diritti elementari che spettano ai magistrati — come cittadini — e non possono essere loro tolti. A seguito di certi fatti, in Sardegna, dei magistrati sono stati violentemente criticati, anche da rappresentanti della maggioranza, per avere compiuto nient'altro che il loro dovere.

I giudici, invece, hanno bisogno di una riforma democratica — che giustamente essi stessi chiedono — delle strutture giuridiche e dell'ordinamento giudiziario del nostro paese. Essi rappresentano, nel loro insieme, un ordine autonomo, garanzia di uno Stato moderno e democratico, un ordine che deve essere espressione del fondamento politico della Costituzione democratica, antifascista e fondata sul lavoro, voluta dal popolo, che esercita la sua sovranità attraverso questo Parlamento. Ed è nel nome del popolo e della sua sovranità che la magistratura è chiamata a giudicare ogni giorno. Per questo noi sentiamo il dovere di deplorare il collega che in questo dibattito ha avuto il pessimo gusto di citare il nome di un magistrato (e di un gruppo di magistrati), cui va il nostro rispetto, e di fare apprezzamenti pesanti e non veritieri, che noi respingiamo e che sono contraddetti da una vita e da una costante azione tesa al rinnovamento delle strutture giudiziarie del nostro paese, non ispirata certo ad interessi corporativi, ma animata da un forte impegno civile.

Il nostro voto sarà espresso per consentire che le elezioni del 28 gennaio possano comunque portare ad un ordinamento dell'auto-

governo dei magistrati italiani che rompa posizioni di potere precostituite che sia più democratico e rappresentativo. Noi vogliamo altresì, con il nostro voto, contribuire a portare avanti la battaglia per la riforma generale dell'ordinamento giudiziario e sconfiggere l'ostruzionismo democristiano e delle destre che è in atto e che continua in questo dibattito. Il nostro voto positivo di oggi vuole favorire quanto meno la formazione di un Consiglio superiore della magistratura più rappresentativo e democratico, perché sappiamo quanto esso sia importante e decisivo per il funzionamento democratico della giustizia, per il cui rinnovamento, come afferma la nostra relazione di minoranza, tanta parte del nostro popolo di operai, di contadini, di intellettuali chiede un radicale mutamento. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Breganze. Ne ha facoltà.

**BREGANZE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la posizione costituzionale della magistratura e i temi a questo ordine propri sono — seppure occorra dirlo — tra gli argomenti che anche nella presente legislatura sono tornati più frequentemente all'attenzione e al dibattito, talora vivace e sempre vivo, della Commissione giustizia. Ed è naturale sia così, al di là di difformi valutazioni su oggetti e soluzioni, attesa l'evidente importanza che in uno Stato di diritto ha la funzione giudiziaria. Anomalo, anzi, sarebbe se le valutazioni fossero *a priori* coincidenti, mentre sarebbe certo e sempre desiderabile che i contrasti di opinioni non sfociassero in accenti talora eccessivamente polemici. Ma questo è un altro discorso.

Ora nel complesso delle norme in discussione due sono gli argomenti che maggiormente hanno appassionato, e che sono del resto in tanta parte compenetrati: l'ordinamento giudiziario (almeno in alcuni suoi sensibili aspetti, tra cui tipica la progressione nelle funzioni) e la vita del Consiglio superiore. E qui sia consentito anche a me — che pure, insieme con altri colleghi, ho concorso ad una revisione di specie — esprimere il sincero augurio che la prossima legislatura possa veder definita quella ristrutturazione dell'ordinamento giudiziario che da tempo si viene auspicando. È un argomento infatti che si rivela fondamentale. Indubbiamente il ritardo nella sua realizzazione — e non entro certo nel merito dell'argomento — postula talora degli interventi, che pure i loro autori preferireb-

bero inserire in un contesto organico e quindi più produttivo.

Mi consenta anzi l'onorevole guardasigilli di rivolgergli anche in questa sede cordiale raccomandazione, per quanto di sua competenza: lieto se riterrà di dare eventualmente alla Camera qualche elemento informativo o di aggiornamento.

Ora, dopo il dibattito innanzi alla nostra Commissione, così vivamente ricordato in tutte le relazioni, viene appunto all'esame dell'Assemblea un gruppo di norme sul Consiglio superiore, intese ad apportar modifiche a quella legge base del 1958 che ha dato origine a tante discussioni in sedi diverse, compresa quella della Corte costituzionale. Sottolineo e ripeto, senza far qui polemiche, che si tratta di un « gruppo di norme »: non certo per affermare che tutti o gran parte dei temi concernenti il Consiglio superiore siano stati affrontati e definiti, bensì per significare che più di uno tra essi vi ha trovato esame anche se la soluzione presentata possa incontrare contrastanti accoglienze da parte dei vari colleghi.

Non penso quindi, come sembra ritenere il collega Romeo nella sua relazione, che sia stato in fondo un fuor d'opera l'occuparsi di temi segnati dal disegno di legge Reale, posto che, come egli si duole, non si è esaminato l'argomento nella sua globalità, e massime con riferimento alla natura costituzionale dell'organo. Si è trattato infatti di argomenti che avevano in sé, a mio avviso, un obiettivo interesse, né mi pare che la loro soluzione pregiudichi una successiva generale revisione della normativa al riguardo.

Né condivido, a parte altre considerazioni, le tesi del collega Guidi, autore di altra relazione di minoranza, il quale polarizza quasi esclusivamente la sua attenzione sul modo di elezione dei componenti togati del Consiglio. Dico subito che non mi sogno di sottovalutare la disciplina in materia o di pensarla secondaria; mi sembra però errato considerare di scarsissimo momento le altre disposizioni: con le quali ci saremmo più o meno pretestuosamente gingillati, magari con il fine di eludere l'unico tema. A mio avviso, infatti, queste altre disposizioni, come sottolineano la relazione introduttiva al disegno di legge e quella del collega Martuscelli, hanno cercato di affrontare taluni aspetti non certo inutili o senza significato.

Utile si rende così, anche se non si è definita la più grossa questione delle impugnazioni, che è di estremo rilievo, l'aggiornamento arrecato alle norme sulla sezione di-

sciplinare: in cui, tra l'altro, la sostituzione, nel novero dei componenti, del presidente della Corte di cassazione si collega alla funzione che le attuali norme attribuiscono alle sezioni unite della Corte stessa, in sede appunto di impugnazione disciplinare.

Valida e concreta agli effetti del retto funzionamento appare poi la disposizione che potenzia la segreteria, e la pone più direttamente alle dipendenze, anche come nomina, del Consiglio superiore stesso. Consona alla posizione costituzionale dell'organo — e dovrebbe quindi trovare adeguata sottolineatura — ci pare sia ancora la norma che garantisce l'autonomia finanziaria di gestione, con utilizzo di somme che non sono più un capitolo del bilancio del Ministero, ma voce autonoma in quello generale dello Stato. Chiarificatrice, e correlativa alla recente legge sulla nomina a magistrato di corte d'appello, è d'altra parte la modifica concernente la commissione di scrutinio. Coerente alla nota sentenza della Corte costituzionale è infine la variante a quel primo comma dell'articolo 11 che era stato dichiarato illegittimo: variante che, pur conservando al guardasigilli la facoltà di formulare richiesta al Consiglio nel quadro di quelle attribuzioni che gli conferisce l'articolo 110 della Costituzione dalla stessa Corte interpretato, non condiziona più a di lui richiesta i vari provvedimenti sullo *status* dei magistrati.

Norme dunque, insisto, di obiettiva utilità e del cui inserimento nel disegno va dato positivo e concreto atto al ministro.

Certo sarebbe sciocco negare che, scelta la via delle modifiche e non quella del generale riesame delle norme regolatrici, particolare carica di interesse hanno suscitato appunto gli articoli intesi ad una nuova disciplina della surricordata elezione. E non farò il torto ai colleghi di ricordare le varie soluzioni venute in esame, che del resto trovano chiara indicazione nella lucida relazione del collega Mannironi.

Vorrei solo, con il minor grado possibile di polemica ed anzi con serenità, riprendere pure in questa sede l'argomento. Mi parrebbe però di essere insincero anche con me stesso, ed ingiusto con i colleghi del mio gruppo che hanno votato quell'emendamento da me proposto e del quale tanto si parla, se non dicessi il mio fermo rammarico e il mio franco disappunto per talune espressioni che ho letto nella relazione dell'onorevole Guidi, che pure mi conosce da vari anni per il lavoro di Commissione, nella quale, credo, entrambi ci siamo impegnati e ci impegnamo secon-

do le rispettive idee; espressioni che, pure intese come giudizio politico e non personale, vorrei pensare dettate da un momento di contrarietà. Parlare infatti, sostanzialmente in relazione all'emendamento stesso, di doppietta del gruppo democristiano, di iniquità accecante, di aggressione ai principi fondamentali della democrazia e della stessa persona umana, francamente mi sembra del tutto sproporzionato ed errato: anche se, nell'indicare gli autori dell'anzidetta aggressione, si accomunano la legge-base del 1958 ed il predetto mio emendamento.

Né ci si accusi, probabilmente a convalida, di voler cercare l'insabbiamento di norme come quelle del codice di procedura penale, per il quale il nostro valoroso collega Valiante ha dato così intensa opera, al quale vari nostri commissari hanno dedicato tanta passione — che noi riteniamo davvero qualificante — norme delle quali più volte abbiamo sollecitato la discussione in Assemblea anche se poi questa è stata sopravanzata da altri argomenti non certo per volontà di membri democristiani della Commissione giustizia (e nemmeno del signor ministro), i quali anzi caldeggierebbero, pur nella vastità dei problemi dello Stato, una più larga parte a quelli del nostro settore. Anzi, poiché ho fatto cenno a tale disegno che poi investe la funzione di delega al Governo, mi consenta, signor Presidente, di rappresentarne l'urgenza della trattazione a lei, ai colleghi capigruppo e al medesimo ministro, che certo condivide questa tesi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il ministro si è battuto finora invano.

BREGANZE. Lo so. Il mio vuole essere — se me lo consente — un rispettoso atto di collaborazione, nel quale credo.

Dicevo dell'esigenza di rappresentare vivamente questa urgenza, nella fiducia che lo argomento possa essere posto al più presto all'ordine del giorno della Camera. La sua definizione segnerebbe, infatti, una tappa concretamente valida, cui penso non verrebbe poi a mancare il tempestivo voto del Senato. Sarebbe, infatti, davvero una legge qualificante di questa legislatura.

Tornando all'oggetto in discussione, mi si consenta parallelamente di esprimere il mio apprezzamento per il garbo con cui, anche se giungendo a conclusioni diverse e muovendo da una particolare posizione di partenza, il collega onorevole Martuscelli esprime nella sua relazione, e pur con fermezza, la propria opinione. E poiché non lo vedo qui

presente, mi permetto di pregare il suo collega di gruppo onorevole Reggiani di farsi portavoce di questa mia impressione.

Sarei, infatti, davvero antidemocratico, oltre che dotato di minore intelligenza di quella, pur limitata, che possiedo, se pretendessi di trovare soltanto consensi o timidi dissensi o, peggio, che le mie idee siano immuni da errori. Mi sento io stesso abbastanza indipendente e non conformista per non pretenderlo!

Ma, venendo finalmente alla sostanza delle cose, vorrei sinteticamente ricordare alcuni elementi che devono essere visti in modo collegato. Noi operiamo, infatti, in sede di modifica di una legge del 1958: legge che, per quanto qui ci interessa, ha fissato le modalità per la nomina degli elementi togati eletti che siedono in Consiglio, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione. Si tratta, come è ben noto, dei due terzi del Consiglio stesso, che comprende poi, con la presidenza del Capo dello Stato, gli elementi eletti dal Parlamento (un terzo differenziale), nonché il primo presidente ed il procuratore generale della Cassazione. Detto articolo 104 precisa poi che i predetti magistrati sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.

Ora la legge del 1958, sui 14 posti all'uopo fissati, ne ha assegnati 6 ai magistrati di Cassazione, 4 a quelli di corte d'appello, 4 a quelli di tribunale; ha stabilito inoltre che ciascuna delle tre categorie voti, se così può dirsi, per i propri rappresentanti. Ha escluso poi dal novero gli uditori (con o senza funzioni).

Questa normativa, che è da taluni accomunata nella critica al mio emendamento, è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. E mi sembra che la cosa vada ricordata espressamente, per la più pacata e spassionata valutazione dell'argomento. Si discuteva — come è noto, e in esito a tre distinte ordinanze del pretore di Bologna, sedendo tra i legali anche il nostro collega onorevole Lelio Basso — se la legge nel suo complesso fosse viziosa di illegittimità (sotto il profilo che la votazione ne era seguita in Commissione giustizia, anziché in Assemblea), o se lo fossero talune disposizioni. Tra queste rientrava appunto quell'articolo 23 che inizia il discorso sulla elezione dei componenti togati del Consiglio superiore. Ci si chiedeva, in particolare, se la su ricordata elezione per categorie non violasse la pur ricordata norma costituzionale, che a tutti i magistrati dà l'elettorato, avendo anche presente che altra norma — l'articolo 107 — sancisce che i giudici si distinguono soltanto per diversità di funzioni.

Si discuteva ancora se il voto differenziato attribuito dalla legge ai magistrati di Cassazione (nel senso che essi, pur in contenuto numero, esprimono sei componenti, mentre quelli di tribunale ne esprimono quattro e altri quattro i consiglieri d'appello) non sia contro la parità di fronte alla legge a tutti i giudici riconosciuta: tanto più che il primo presidente e il procuratore generale sono poi componenti di diritto.

Sono, in pratica e sotto profilo diverso, le stesse censure che si muovono oggi alla legge del 1958. Ora, la Corte, con la nota sentenza 23 dicembre 1963, n. 168, ha affermato la piena legittimità delle norme, per le ragioni diffusamente in sentenza spiegate e alle quali faccio per maggior precisione e correttezza rinvio. Ha chiarito così che né il voto per categorie, né la maggior presenza di magistrati di Cassazione costituiscono violazione dei principi costituzionali invocati; e ciò dopo aver premesso che l'indipendenza della magistratura — altro tema di cui così spesso e giustamente si parla — trova la prima e fondamentale garanzia nel senso del dovere dei magistrati e nella loro obbedienza alla legge morale.

In particolare, ha notato che le norme in atto garantiscono a tutti indistintamente il diritto di voto, come vuole l'articolo 104: rilevando che la votazione per categorie, in corrispondenza all'eleggibilità per categorie, non impedisce la parità e la pari efficacia del voto.

Circa poi la rappresentanza più numerosa data ai magistrati di Cassazione, l'ha ritenuta giustificata per la maggiore loro esperienza, derivante da funzioni a cui pervengono a seguito di selezioni, e determinante quindi una situazione di fatto differenziata.

Ciò ricordato — e mi auguro in modo abbastanza chiaro, pur con una sintesi senza pretese — è certo che la Camera si trova di fronte ad un problema di opportunità politica (pur nel senso più alto del termine), e quindi opinabile: non cioè ad un tema di rispetto indeclinabile di norme costituzionali. E lo dico appunto in base alla voce di quel consenso al quale solo la Carta costituzionale stessa riconosce capacità di decisione in materia. Non mi sento quindi un eretico, né un calpestatore più o meno feudale di libertà.

Portati su questo piano, sono d'accordo anch'io sulla convenienza di varianti al sistema per una maggiore democraticità e più efficace rappresentanza, salvo il modo di loro attuazione. Ora, non va dimenticato che la norma base del disegno, per questa parte non toccata dall'emendamento di che trattasi, ha

previsto appunto una variante di rilievo: nel senso che tutti i magistrati abbiano a votare per i candidati da ciascuna categoria designati. Per rendere poi più concreta la scelta, ha previsto la formazione di rose, in cui questa si operi. Si è nel contempo riconosciuto l'elettorato attivo agli uditori con funzioni (pur ritenuto non necessario in sede di legittimità dalla Corte).

Si è in tal modo pervenuti ad una forma concreta di suffragio universale, pur in un senso particolare della espressione. Si sono dunque fatti dei passi di maggiore democraticità, che non possono venire sottovalutati. E non mi si accusi di piaggeria al ministro se dico che mi sembrano passi degni di particolare attenzione.

Fermo quanto precede, si è posta la questione se le rose suaccennate debbano essere vincolanti o se, invece, l'elettore possa in parte derogarvi. Il disegno di legge aveva ammesso, certo per ragioni degne di ogni rispetto, una tale possibilità. Il nostro emendamento ha ritenuto invece di escluderlo: allargando però nel contempo l'ampiezza delle singole rose, per potenziare la scelta dei magistrati elettori. La soluzione, come è evidente, segna essa pure un passo non indifferente rispetto al sistema ora in atto. Potrà essere soluzione opinabile la nostra; ma, richiamato quanto precede, non ci pare possa trarsene scandalo giuridico o morale. E non lo diciamo per il gusto di restare attaccati ad un'idea sostenuta o per sciocco spirito di contraddizione che sarebbe cosa meschina e senz'altro negativa.

Potrebbe forse essere meschino — anche se possa avvertirsene la tentazione, di fronte all'addebito di debolezza verso la Cassazione (e quindi di minore equanimità verso le altre categorie) — il ricordare che lo stesso nostro gruppo, con recente legge, ha cercato di venire incontro a talune aspirazioni dei magistrati di merito che apparivano fondate: non certo — si badi — nel senso erroneamente da alcuno attribuitomi (e anche da un certo epigramma), di volere tendere al livellamento o addirittura premiare la pigrizia, ma perché ci appariva giusto che di ciascun magistrato di tribunale si valutasse l'opera nel suo complesso (non solo quella emergente da titoli più o meno fortunati).

Qualcuno per vero ha detto, certo scherzosamente, che con la duplice iniziativa (legge ed emendamento) si applicherebbe il machiavellico principio di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte! Ma, a parte lo scherzo, sempre comprensibile e talvolta anzi piacevole

e distensivo, ci è parso che, in quello come in questo caso, date ragioni preminenti militassero a favore di una data soluzione.

In questa sede, e pure in attesa cordiale di sentire la parola dei colleghi e quella del guardasigilli, mi pare che siano fondati i motivi espressi dal collega Mannironi a sostegno della soluzione adottata.

Mi pare così esatta la premessa che il sistema basato sulle categorie non è antidemocratico, come emerge del resto dalla più volte ricordata sentenza.

È evidente d'altro canto che i candidati eletti non potrebbero mai ritenersi rappresentanti della categoria che li ha designati, nel senso proprio della parola, bensì espressione della stessa.

Ha aggiunto il relatore per la maggioranza che l'uguaglianza fra le categorie diverrebbe solo formale, ove i singoli elettori potessero scegliere anche fuori rosa. Infatti, e specie per le categorie numericamente minori (Cassazione, ma anche appello), potrebbero risultare elette persone senz'altro degnissime, ma in un certo senso volute da magistrati ad esse estranei.

Con ciò mi sembra che verrebbe a mancare proprio quella nota di espressione della loro categoria di cui or ora si diceva, e certo contro le intenzioni di chi ha formulato il disegno di legge. La soluzione sarebbe poi un fatto nuovo e contraddittorio, se non col sistema elettorale, politico o amministrativo, certo con la sostanza del metodo stesso del voto su rosa, ovunque lo si applichi: nel senso che questo comporta, per sua stessa natura, che il votante abbia a stare nell'ambito assegnatogli dal designante, la cui volontà potrebbe appunto e in caso contrario venire frustrata.

La votazione fuori rosa poi, laddove non desse luogo a dispersioni eccessive, pure inopportune per l'efficienza dell'organo da eleggere, ci è parso potesse rischiare di sindacalizzare o « correntizzare » l'elezione, o di suscitare elettoratismi, pur nei limiti in cui tali espressioni — e mi scusino il neologismo — siano rapportabili alla magistratura. E sarebbero situazioni certo non volute dal disegno, ma per la natura umana non imprevedibili.

Ora, a mio parere, ciò potrebbe comportare ripercussioni negative nello stesso Consiglio eletto, laddove esso deve rappresentare, invece, in maniera unitaria tutta la magistratura ordinaria. Vorrei anzi aggiungere, e non dico nulla di peregrino, che il Consiglio medesimo, oltre ad essere organo di autogoverno della magistratura, e anche per ciò

stesso, è organo dello Stato, che persegue fini di interesse dell'intera nazione.

E ha ragione il collega Mannironi laddove osserva che non si può parlare in questo caso di maggioranze e minoranze.

Non ritengo d'altra parte fondata l'obiezione secondo cui, con le rose vincolate, si darebbe, in definitiva, la prevalenza alla Cassazione, annullando con ciò quell'uguaglianza che diciamo di voler perseguire.

Qui mi si consenta una notazione, che costituisce forse un'altra tentazione, almeno parziale; noi siamo portati a cercare spesso un bersaglio, o a farci un mito. Questa volta il bersaglio è costituito dalla Cassazione; un altro, per restare sempre nell'ambito della magistratura, potrebbero essere i giudici di merito, o magari soltanto gli uditori. Ora — se non avverto feticismo per la Cassazione o per alcun altro grado o ufficio: ognuno essendo rappresentato da uomini come noi, ciascuno con i propri pregi e difetti — trovo anche irrealistico (manicheo, direbbe qualcuno) veder da una parte qualsiasi tutto il bene ed il nuovo, e dall'altra tutto il non bene ed il vecchio spirito.

Per tutti, e da tutti anzi, attendiamo — come auguriamo a noi stessi — modernità di concezioni, spirito di autentica applicazione della Costituzione, dedizione al lavoro, prevalenza dell'intelligenza e della libertà sul conformismo: nel senso reale e non demagogico di questi concetti; ma, ripeto, senza miti e senza bersagli generalizzati. E penso che il nostro tendere, per quanto possibile, all'oggettività concreta, sia motivo di garanzia per tutta la magistratura.

Lasciata però la tentazione, e mi avvio senz'altro alla fine, va anche notato che, pur sommando i due magistrati componenti di diritto, si avrebbe sempre parità tra i magistrati di merito e quelli di legittimità; né potrebbe dimenticarsi l'ulteriore equilibrio garantito in Consiglio dai rappresentanti del Parlamento: a parte, beninteso, l'autorevolissima e sempre possibile presenza del Capo dello Stato.

Il tutto (vedo di appoggiarmi al solido), come e nel senso precisato dalla sentenza ormai infinite volte ricordata.

La possibilità, da noi suggerita, di inserire nella rosa un numero triplo di candidati rispetto agli eligendi, pensiamo d'altro canto sia idonea a consentire una maggiore ampiezza di scelta agli elettori di ciascuna categoria: obbligando nel contempo quelle designanti ad una scelta più accurata e che tenga conto delle varie attese. Aggiungo anzi che,

per parte mia, e ove ciò apparisse conveniente, non avrei alcuna difficoltà ad allargare ulteriormente l'estensione della rosa in parola.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se ella porta la rosa a coincidere con il numero dei magistrati in Cassazione, ha risolto il problema in modo radicale!

BREGANZE. La sua proposta, onorevole ministro, mi parrebbe leggermente eccessiva anche se non mi nascondo che sarebbe globale e definitiva!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è una mia proposta, poiché, come ella sa, in questa materia ho fatto da moderatore: forse se ne è dimenticato, ma è così.

BREGANZE. Gliene ho dato atto più volte e non ho difficoltà ad ammetterlo.

Dicevo che non avrei difficoltà da parte mia, ove apparisse conveniente, ad un ulteriore allargamento; né ciò sarebbe impossibile e declassante, dato che anche le categorie numericamente meno consistenti presentano pure non indifferente ampiezza.

Ho esposto così alcune opinioni, che non ho alcuna pretesa di considerare le migliori o prive di errori. Le ho enunciate a chiarire il perché di un emendamento che potrà non essere solo tecnico, ma che ho presentato credendo alla sua bontà, e che non è certo in contrasto con il valido indipendente svolgimento della funzione giudiziaria. Mi premeva soprattutto di collegarlo ai precedenti, di chiarire come esso non urti contro alcuna preclusione di legittimità, di far presente ancora che esso si inserisce in una linea che non è certo di involuzione rispetto alla legge del 1958, ma indubbiamente di maggiore democraticità; desideravo ancora annotare taluni inconvenienti cui, a mio parere, il testo del disegno, a tanti effetti così apprezzabile, qui potrebbe dar luogo. E non dubito che i magistrati — di ogni categoria — considereranno serenamente le nostre valutazioni.

Mi sia infine consentito di esprimere l'augurio sincero, e anzi la certezza, che il Consiglio — cui è affidata dalla Carta costituzionale così alta funzione — realizzi costantemente il superiore interesse di quella giustizia, per la quale pure noi — componenti di particolare Commissione e avvocati — siamo chiamati modestamente ad operare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come firmatario della proposta di legge Martuscelli che si ispira alle posizioni del mio gruppo, mi sento profondamente coerente con me stesso e con le idee del mio gruppo nel momento in cui affermo di essere favorevole all'impostazione che del problema ha dato il disegno di legge governativo. È un'impostazione corretta, un'impostazione che individua esattamente i limiti e i modi con i quali il problema può essere risolto; e considerando che la riforma non può che essere parziale, mi pare che il Governo, proponendo il suo disegno di legge, abbia esattamente individuato i confini del suo intervento.

In realtà questi confini in buona parte coincidevano con gli argomenti che il mio gruppo aveva creduto di dover sottoporre alla attenzione della Camera allorché il 16 ottobre 1964 presentava la proposta di legge dell'onorevole Martuscelli.

Gli argomenti che questa proposta intendeva sottoporre all'attenzione del legislatore erano sostanzialmente i più significativi; erano in pratica gli elementi fondamentali della legge e cioè concernevano l'articolo 14, che prevede la richiesta del ministro per i provvedimenti in materia di stato; l'articolo 17 che prevede il ricorso al Consiglio di Stato contro le deliberazioni in tema di stato dei magistrati ed alla Corte suprema a sezioni unite per quanto riguarda le decisioni in materia disciplinare; gli articoli 23 e seguenti della legge, i quali determinano una rappresentanza di tre categorie (magistrati di cassazione, di appello e di tribunale) in misura — nella vecchia legge — assolutamente sproporzionata e senza possibilità di scelta.

Questi erano in pratica i punti che la proposta di legge n. 1744 riteneva di dover sottoporre ad esame e riformare, in ciò attenendosi a quelle che erano state le costanti osservazioni delle varie categorie o delle varie associazioni dei magistrati, in particolare dell'associazione dei magistrati di merito, che sempre — e oggi ancora — individua principalmente in due aspetti della legge le ragioni di una eventuale censura. Il primo aspetto della legge è quello dell'articolo 10, il quale, pur riaffermando la competenza esclusiva del Consiglio superiore della magistratura per le materie previste dall'articolo 105 della Costituzione, in pratica, con il combinato disposto dell'articolo 11, mediante l'istituto della richiesta del ministro di grazia e giustizia, riserva all'esecutivo la facoltà di realizzare o di sollecitare le decisioni del Consi-

glio superiore in tutte le materie riguardanti lo stato dei magistrati.

Era in questione, poi, anche il terzo comma dell'articolo 11 il quale, per il conferimento di funzioni direttive, prescrive che debba intervenire la decisione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta di un'apposita commissione di tre membri, di concerto con il ministro.

L'altro argomento sul quale si polarizzavano gli appunti di buona parte dei critici consisteva nella scarsa rappresentatività alle varie categorie che l'articolo 23 garantiva. Per la verità, dopo la presentazione del disegno di legge governativo, credo che su questo punto non sia il caso di insistere oltre misura.

Basterà dire, per mettere in evidenza l'opportunità della riforma oggi posta all'attenzione della Camera, che il sistema precedente garantiva ai magistrati di cassazione un rappresentante ogni cento magistrati elettori, mentre i magistrati di appello avevano un rappresentante ogni 450 elettori e i magistrati di tribunale addirittura un rappresentante ogni 1.000 magistrati. Si trattava, evidentemente, di un vero e proprio voto plurimo, in cui il voto del magistrato di cassazione valeva quanto dieci voti di magistrati di tribunale e quanto quattro voti di magistrati di appello.

ROMEO, *Relatore di minoranza*. Ma il rapporto rimane uguale, anche con la modifica.

REGGIANI. È proprio questa la ragione che ci induce ad infliggere un dispiacere all'onorevole Breganze, dichiarandoci fin d'ora fermamente contrari alla modificazione dell'articolo 27. Infatti, una volta eliminata la suddivisione in categorie e una volta invitati tutti i giudici di merito, insieme con quelli della cassazione, a votare per una rosa di 28 nomi, composta nel modo che è noto, deve essere, a nostro avviso, concessa ai magistrati di merito la possibilità di intervenire con la loro scelta anche nella determinazione di almeno una parte dei magistrati di cassazione. È chiaro che in una materia di questo genere le soluzioni perfette non sono possibili. Evidentemente, bisogna richiamarsi ad un criterio di carattere empirico, ad una individuazione di metodi che possano portare alla conciliazione delle talvolta opposte e spesso divergenti esigenze.

Anticipando la conclusione del mio brevissimo intervento, dirò che proprio nel metodo adottato nel disegno di legge possiamo

individuare il contemperamento di queste esigenze, perché con tale metodo, che in pratica riserva ai magistrati di merito la possibilità di intervenire parzialmente nella scelta dei nominativi riservati ai magistrati di cassazione, riusciamo ad abbattere le barriere costituite dalle varie categorie e dare un significato concreto, attuale, calato nella realtà al collegio unico nazionale.

Questi, in sostanza, gli argomenti che si additavano alla esigenza della riforma e che erano stati toccati dalla proposta n. 1744, la quale affidava all'attenzione del legislatore anche la questione della impugnabilità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura. Tale proposta pensava di poter superare questo problema con l'istituzione di commissioni deliberanti in prima istanza, riservando la decisione di secondo grado all'assemblea generale del Consiglio superiore della magistratura. Nessuno di noi si è mai nascosto le non poche e non poco gravi difficoltà che questo sistema conterrebbe in se stesso. Ognuno di noi sa che già nei confronti della commissione disciplinare era stata proposta una eccezione di incostituzionalità, mai risolta — dicono i critici del sistema — soltanto perché la stessa commissione disciplinare non ha mai ritenuto fondata la questione di illegittimità, che pure davanti ad essa era stata proposta. Ma ognuno di noi sa che la questione della suddivisione in commissioni è sempre stata sospettata di illegittimità, perché si notava che in argomenti delicati, come quelli disciplinari (e, aggiungiamo in questa sede, delicati come possono essere altri argomenti di carattere non disciplinare), la suddivisione in sottocommissioni toglie il carattere globale, autorevole, penetrante che deve caratterizzare le decisioni del Consiglio superiore.

Sono anche di rilevante importanza le osservazioni che sono contenute nella relazione al disegno di legge, laddove si legge: « In ordine a quest'ultima tesi si è dovuto però rilevare che qualsiasi innovazione diretta ad introdurre un doppio grado nell'interno del Consiglio superiore non sarebbe valsa ad escludere, a meno di non voler modificare la stessa Costituzione della Repubblica, il sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato per la materia a contenuto obiettivamente amministrativo e della Corte di cassazione per la parte disciplinare ».

In pratica, nel sistema attuale gli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione avrebbero garantito e garantirebbero al singolo magistrato la possibilità, qualunque sia il sistema

adottato nell'interno del Consiglio superiore della magistratura, del ricorso al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione a sezioni unite, anche se fossero istituite le commissioni deliberanti ed anche se fosse istituito il doppio grado di controllo sul deliberato delle commissioni attraverso l'intervento dell'assemblea generale del Consiglio superiore.

Il disegno di legge poi introduce, anche in ciò andando incontro alle esigenze che si erano profilate attraverso i vari dibattiti avutisi in argomento in quest'ultimo periodo, una riforma per quanto riguarda l'articolo 10 della legge sul Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 11 prevedeva che nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10, il Consiglio superiore deliberasse su richiesta del ministro di grazia e giustizia. Secondo il testo attuale dell'articolo 5, invece, il Consiglio superiore delibera senza richiesta del ministro di grazia e giustizia ma viene al ministro stesso riservata — e molto giustamente — la facoltà di formulare richieste.

Resta un'osservazione da fare al terzo comma dell'articolo 11 il quale, a nostro modesto avviso, avrebbe meritato anch'esso un intervento innovatore. La proposta di legge n. 1744 per quanto riguarda la materia regolata dal terzo comma (conferimento di uffici direttivi) prevede, secondo noi più giustamente, che sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio deve deliberare su proposta formulata dal Consiglio stesso, sentito il parere del ministro di grazia e giustizia mediante una commissione composta di tre membri del Consiglio stesso. Sarebbe così eliminato l'istituto del « concerto », o quanto meno sarebbe modificato poiché questo istituto costituisce spesso un bersaglio costante per i critici del sistema.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.  
Spesso costituisce anche un rifugio.

REGGIANI. Anche questo è vero e appunto perciò, probabilmente, esso non riesce a garantire all'esecutivo vantaggi superiori a quelli che in pratica ne traggono occultamente i critici del sistema. La strada da noi suggerita quindi potrebbe evitare queste critiche che quasi sempre sono sprovviste di fondamento.

Non resta che osservare rapidamente — poiché ritengo che sull'argomento interverrà il collega Martuscelli — come la modificazione dell'articolo 27-ter che costituisce la parte più viva del provvedimento che stiamo esa-

minando e che dovremo votare, a nostro avviso, sconvolge i motivi e la sistematica del progetto stesso, perché in pratica questa modifica inserisce nel sistema della legge il grave inconveniente di riprodurre per altro verso la divisione in categorie per la scelta dei magistrati, senza lasciare libertà di scelta all'interno della lista.

L'illustre relatore, onorevole Mannironi, ha ritenuto, nella sua relazione, di indicare le ragioni di questa innovazione affermando che il sistema del disegno di legge governativo avrebbe il difetto di essere eclettico, in quanto potrebbe portare in Consiglio due tipi di eletti: quelli che la categoria di appartenenza ha voluto e quelli che la categoria di provenienza non ha votato e che in pratica si vede imposti dalle altre categorie. Si aggiunge che questo sistema in pratica avvantaggia ancora una volta le categorie dei magistrati di merito, perché se costoro concentrassero i loro voti su due magistrati di Cassazione, questi magistrati riuscirebbero eletti proprio, starei per dire, a dispetto della volontà dei loro colleghi di categoria.

Io penso che, viceversa, una volta stabilito il collegio unico nazionale questa scelta e questa possibilità di intervento diretto anche nella individuazione delle persone siano il corollario logico della premessa ed il perfezionamento del principio. Abbiamo visto che l'introduzione del collegio unico nazionale, con la conseguente possibilità di concentrare i voti al di fuori delle categorie ed a vantaggio quindi delle più numerose, è stata respinta non soltanto dal disegno di legge governativo ma anche dalla proposta di legge 1744. Però, una volta respinto il concetto del collegio unico nazionale e della lista indifferenziata e una volta accettato il criterio della rappresentanza delle categorie, occorre eliminare i difetti che questo criterio in misura infinitamente inferiore al suo opposto pure porta con sé. Il difetto di questo criterio consiste proprio nella cristallizzazione dei voti dei magistrati della Cassazione all'interno della categoria.

L'introduzione della possibilità di scegliere anche dall'esterno è una modificazione che corregge i difetti del principio.

Vorrei anche dire — e ho finito — che i magistrati di merito non è che non conoscano i magistrati di Cassazione: potranno non conoscerne alcuni se non attraverso le riviste, se non attraverso le altre forme di contatto che i magistrati di merito hanno — e sono infinite — con quelli di Cassazione, ma è un dato di fatto che i magistrati di merito conoscono, e

molto bene, una parte rilevante dei colleghi di Cassazione, che sono i magistrati che hanno funzioni direttive nelle varie corti di appello. Allora perché privare i magistrati di merito della possibilità di dare un contenuto di esperienza vissuta alla loro scelta e in particolare alla scelta dei nomi di almeno parte dei magistrati di Cassazione, proprio utilizzando la esperienza che essi hanno potuto acquistare nella loro attività quotidiana e nella loro comunanza di vita con magistrati di Cassazione che è giusto possano essere presi in particolare considerazione da parte dei magistrati di merito?

Questo sistema evita anche un pericolo che noi non osiamo affermare si sia tradotto in realtà, ma che rappresenta pur sempre un pericolo: quello che la Corte suprema si cristallizzi, si rinchioda in se stessa, sia privata degli apporti che le giungono dai tribunali e dalle Corti, e che in questo modo, ad una cristallizzazione della giurisprudenza della suprema Corte, corrisponda anche una cristallizzazione della categoria all'interno dell'insieme del corpo giudiziario. Appunto a questo pericolo grave, a nostro avviso, voleva ovviare il disegno di legge, ed è proprio ripristinando il testo originario che noi potremo rendere più efficiente e più funzionale anche sotto questo aspetto, che è determinante, la vita del Consiglio superiore della magistratura.

Riteniamo perciò che, al di là di tante critiche, al di fuori di tanti interventi che sono stati formulati in chiave politica, esaminando ciò che poteva e doveva fare il Governo — in vista, tra l'altro, dell'approssimarsi delle elezioni del Consiglio superiore — si possa ben dire che il Governo ha scelto una strada seria, meditata, che tiene conto di ciò che si poteva fare con questa riforma, che tiene altresì adeguatamente conto di quelle che erano le critiche che in questi ultimi otto anni erano state mosse al Consiglio superiore della magistratura in relazione ad inconvenienti ai quali si doveva porre rimedio, senza cedere però alle ragioni dell'opportunismo o peggio ancora della demagogia. Per tutte queste ragioni noi senz'altro voteremo il disegno di legge nel suo testo originario.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

**RICCIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non risponderò a certe affermazioni che anche oggi abbiamo ascoltato in quest'aula: la casta, la Cassazione conservatrice, la democrazia cristiana d'accordo con la destra, il

richiamo al divorzio, come se in quella sede non si fossero trovati accomunati nel voto deputati comunisti e liberali. Non risponderò, dicevo, a queste accuse, le quali ci hanno soltanto preoccupato, dato che dimostrano quanto interesse vi è da parte di alcuni gruppi politici a giungere al più presto a una riforma. Desideriamo soltanto dire che, anche in rapporto al problema ora in discussione, noi ci poniamo su un piano di difesa di valori culturali e di difesa delle libertà. Noi li difendiamo oggi e li difenderemo anche per l'avvenire. Certo, su questo punto non potremo trovarci d'accordo con i comunisti. Siamo infatti su due trincee contrapposte e non sarà quindi possibile incontrarci mai.

Detto questo, per liberarci di certe accuse che ci vengono mosse, dichiaro che non vedo il motivo delle accuse stesse. Ci siamo trovati tutti d'accordo sul terreno del metodo del lavoro e in quel caso noi (anch'io relatore) non eravamo dei conservatori. Quando non ci troviamo d'accordo su qualche altra cosa immediatamente, invece, diventiamo dei conservatori. E il discorso potrebbe continuare, ma questo non importa.

Precisata in premessa questa indicazione di metodo della mia discussione, prima di trattare l'argomento, mi si permetta di spendere una parola di apprezzamento per il Parlamento, per il Consiglio superiore, per il modo come il Parlamento ha lavorato, una parola cioè di soddisfazione per il fatto che i membri eletti dal Parlamento hanno costituito in seno al Consiglio stesso elementi di grande prestigio. Desidero anche formulare l'augurio, che è certezza, che il Parlamento, garante delle libertà, elegga sempre membri (tra i quali, come è noto, dovrà essere scelto il vicepresidente) che esercitino la loro funzione con altissima dignità e facendo onore al Parlamento.

Desidero anche esprimere la mia ammirazione per l'onorevole Mannironi, il quale ha redatto una relazione di maggioranza precisa e completa, e per i relatori di minoranza, che, pur su posizioni diverse, hanno indubbiamente offerto argomenti per un dibattito proficuo. Onorevole ministro, mi permetta (anche se dovrò in seguito formulare talune critiche in ordine a certe posizioni) di esprimerle la mia ammirazione. Ella è sempre aperta al dialogo e ai valori della cultura ed è per questo che noi tutti formuliamo il più vivo apprezzamento per la sua opera, anche quando ella è fermo sulle sue posizioni.

Ciò premesso, vengo all'argomento in discussione, che tratterò con una certa ampiez-

za, come si addice del resto all'importanza del tema.

Una legge esiste, il Consiglio superiore della magistratura può, anzi deve essere rinnovato. Ora, una legge di struttura, come quella sulla costituzione e sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura, si modifica, o quando l'organo, per funzioni, deve essere adeguato a nuove esigenze dello Stato e della comunità nazionale, o quando, nello svolgimento delle attività, sono sorte difficoltà derivanti dalla sua composizione.

Una legge di struttura, di attuazione della Costituzione, come quella sulla istituzione e composizione del Consiglio superiore della magistratura, si modifica, poi, soltanto quando ne siano stati scoperti angoli di ottusità costituzionale o siano emerse incertezze di applicazione o siano sopravvenuti bisogni di soddisfare ad interessi pubblici o collettivi.

La legge esistente non presenta queste rughe di vecchiaia né queste deficienze di capacità: anzi, sottoposta all'esame della Corte costituzionale, è stata riconosciuta costituzionalmente valida.

Dovrebbe essere fatto in Parlamento un consuntivo, reso idealmente a tutti gli italiani, sul funzionamento dell'organo costituzionale, dei problemi emersi, degli orientamenti presi; attraverso questo atto squisitamente democratico, individuate le carenze eliminarle. Questo consuntivo non è stato fatto in Parlamento; è stato, però, fatto dallo stesso Consiglio superiore ed è positivo.

Per di più, trattandosi di un organo costituzionale, previsto e regolato dalla Costituzione, non può parlarsi, per giustificare una riforma, di nuovo clima sociale, di nuove strutture sociali, di evoluzione della società e di rispondenza a tale evoluzione, in quanto sarebbero esigenze valutabili per una revisione costituzionale. Né si può, in rapporto ad un problema di tanta delicatezza costituzionale, parlare di atteggiamenti di partiti o di modificazioni della legge, determinate dal costituirsi di una diversa maggioranza governativa, in quanto, in tal modo, verrebbe attuata una diretta influenza dei partiti e dell'esecutivo sulla magistratura, che è un ordine indipendente.

È di immediata evidenza l'osservazione che la revisione della legge sul Consiglio superiore della magistratura, è nata in rapporto ai « fatti della giornata » che fanno notizia, e cioè all'atteggiamento di una associazione di magistrati, alle determinazioni di gruppi di magistrati, a dichiarazioni di singoli magistrati, alla opinione ostentata del diritto di

sciopero della magistratura, allo « sciopero di avanguardia » dei cancellieri, ad una agitazione sostenuta soprattutto da magistrati giovani per rivendicazioni economiche. Se nessuno può disinteressarsi della tematica permanente ed universale delle strutture fondamentali della società e dello Stato, nessuno deve credere, però, a tentativi disorientanti o a tentazioni appassionanti.

Esiste una crisi di sfiducia, amara e diffusa dei cittadini verso lo Stato e verso la giustizia: una riforma — collegata ad inesistenti esigenze, anche se presentate spettacolarmente — turberebbe ulteriormente l'opinione pubblica ed alimenterebbe la sfiducia nella giustizia, determinando altresì un ulteriore deterioramento del senso dello Stato.

Ammetto il diritto di critica anche del magistrato nei confronti del Consiglio superiore; ma esiste un limite alla censura del funzionamento delle pubbliche strutture; il superamento di tale limite, determinato da ragioni demagogiche o da interessi particolaristici o da frazionismi dissociativi, è fenomeno patologico eversivo per le istituzioni, ed anche per il Consiglio superiore.

A me sembra che solo il miope può non vedere questo fenomeno patologico di grosse proporzioni, creatosi all'interno della magistratura ed attorno al Consiglio superiore.

Ora questo è presieduto dal Capo dello Stato, che incarna l'unità nazionale; il Capo dello Stato, nel dovere del suo alto mandato, quale Presidente di quell'organo, è intervenuto, ha orientato; ha in una occasione solenne, proclamato la illegittimità costituzionale e l'assurdità morale dello sciopero dei magistrati.

CACCIATORE. Non è compito del Capo dello Stato teorizzare sul diritto di sciopero dei magistrati.

RICCIO. Il Capo dello Stato, sempre quale Presidente del Consiglio superiore, ha indicato le cause della disfunzione della giustizia ed i rimedi per superarla.

Queste dichiarazioni, da magistrati che si agitavano non sono state percepite in umiltà e serenità; ché anzi, sono aumentate, in Parlamento e nel paese, le critiche del Consiglio superiore dopo tali fatti. La polemica ha raggiunto financo il Presidente della Repubblica, come dimostrerò più avanti leggendo la relazione dell'onorevole Guidi.

Nell'opinione pubblica potrebbe sorgere un dubbio: che il Parlamento non condivida

gli orientamenti del Presidente della Repubblica.

Questo dubbio è sufficiente per indurre il Parlamento a non fare una legge oggi, in questo clima: ne verrebbe un dubbio, ancor più grave per la coscienza dei cittadini, che il Parlamento italiano non è rispettoso della autonomia e della indipendenza della magistratura, in quanto discute e si pone in contrasto con le direttive prese dall'organo attraverso l'indirizzo e l'appello del suo presidente, del Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vedo il rapporto tra il diritto di sciopero e le modifiche che stiamo discutendo.

RICCIO. A mia opinione, non è opportuno fare una legge oggi, fare una legge quando il Consiglio superiore è sostanzialmente scaduto, quando la legge esistente è stata giudicata costituzionale, quando il Consiglio superiore ha bene funzionato, quando il Presidente della Repubblica ha precisato orientamenti ed indirizzi. Si potrà fare, a suo tempo, in clima non elettorale, sereno una legge piena, attraverso la quale venga definita la natura dell'organo, sia risolto il problema delle impugnazioni, sia chiarito il concetto di categoria, sia rivista la struttura dell'organo. Ecco le ragioni di questa mia posizione.

L'analisi della disfunzione della magistratura è stata fatta, nel Consiglio superiore, dal Presidente della Repubblica. Egli, quale presidente dell'organo, nel discorso del 14 luglio 1966 pose una premessa: « Prima di parlare di cause e rimedi della disfunzione giudiziaria — egli disse — mi sta a cuore richiamarmi ad una considerazione già fatta lo scorso anno, la quale può sembrare ovvia, ma che reputo utile ripetere: che cioè, il problema capitale da risolvere è quello di rendere giustizia ai cittadini assicurando ad essi decisioni rapide e certezza del diritto, avendo tutti gli altri problemi e interessi un valore senza dubbio importante, ma pur sempre strumentale rispetto al primo e pertanto ad esso subordinato ». Ed aggiungeva: « Così dicasi dei problemi della magistratura (ordinamento giudiziario e Consiglio superiore), così degli interessi della classe forense, così infine di quelli che chiameremo interessi " municipali " protesi alla conservazione di sedi giudiziarie del tutto inutili; e si potrebbe continuare. Non dimentichiamo l'insegnamento del Vangelo: *sabbatum propter hominem factum est et non homo propter sabbatum* ».

Sicché, anche a parere del Capo dello Stato, presidente del Consiglio superiore della magistratura, la riforma della legge del Consiglio superiore deve essere considerata subordinata al problema capitale di assicurare decisioni rapide e certezza del diritto, e strumentale nei riguardi del conseguimento dell'obiettivo di normalizzazione della funzione giudiziaria.

Non ancora è risolto e non è neppure affrontato il problema capitale: dunque, questa riforma è intempestiva prima che si raggiungano traguardi di snellimento dei processi.

Occorre porre in rilievo anche un altro punto della dichiarazione del Capo dello Stato che riguardava i rimedi per il superamento della disfunzione: « Per quel che concerne — innanzitutto, egli affermava —, la distribuzione territoriale dei magistrati, ed in attesa del riordinamento delle sedi e delle circoscrizioni, io sono d'avviso che occorrerebbe, per intanto, continuare nell'indirizzo già adottato dal Consiglio superiore, di non coprire le sedi di pretura, dove vi è scarso lavoro giudiziario, affidandole in reggenza ai pretori di più grandi mandamenti vicini, secondo ciò che consente di fare l'ordinamento giudiziario. Occorrerebbe altresì provvedere alla modifica delle piante organiche dei tribunali, aumentando quelle di Roma, Napoli, Milano ed in genere delle grandi sedi, con corrispondente ridimensionamento degli organici di quelle sedi dove, secondo gli accertamenti statistici fatti, il numero dei magistrati si manifesta esuberante. A tanto si può giungere con relativa sollecitudine non essendo necessario il ricorso alla legge ».

È un indirizzo confermato, al quale se ne aggiunge un secondo subito. « Circa la distribuzione funzionale dei magistrati — afferma il Presidente della Repubblica — l'indagine svolta, dal Consiglio superiore, porterebbe a segnalare la necessità di contenere il graduale, eccessivo aumento dei magistrati di appello e di cassazione, con ulteriore impoverimento dei ruoli dei magistrati del tribunale ».

L'indirizzo del Consiglio superiore è di contenimento dell'aumento dei magistrati di appello e di cassazione, oltre che di riduzione delle preture occupate. Questo indirizzo — approvato dal Presidente della Repubblica e rispondente agli interessi della giustizia — è contrario alle aspettative dei magistrati di tribunale e di pretura, naturalmente desiderosi e giustamente ansiosi di andare in appello e in cassazione.

Le modificazioni del sistema elettorale, con il collegio unico nazionale e la libertà di scegliere tra le categorie, potrebbero compromettere la realizzazione di questi sapienti indirizzi del Consiglio superiore della magistratura e del Presidente della Repubblica. Alcune dichiarazioni di magistrati fanno pensare ad un impegno che si vuole assumere in scala elettorale.

Esiste, per comune ammissione, una crisi della giustizia, denunziata dalla stessa magistratura.

Il giudice ha perduto — e deve riacquistarlo — il prestigio di cui godeva un tempo.

Questa sensazione produce nel giudice una sfiducia sulla efficacia della sua opera. Questa sfiducia viene certamente dalle condizioni materiali in cui egli lavora (edifici invecchiati, mancanza di normali mezzi meccanici che sono a disposizione oramai di qualsiasi funzionario di un moderno ufficio, mancanza perfino di cancellieri, di dattilografi, di uscieri e... qualche volta financo di una scrivania) ma anche da motivi spirituali, che lo pongono quasi drammaticamente tra posizioni tradizionalistiche, miti superati, ansie rinnovatrici e slanci evolutivi.

Il giudice vive con il suo tempo e per il suo tempo, nella sua società e per la sua società.

L'esperienza giudiziaria è concreta, storica; il giudice, legato alla legge, opera per la società, difesa dalla legge.

Ogni esperienza giudiziaria, rinnova l'assolutezza della legge e dei valori che ne sono a fondamento. In una società in evoluzione, tesa alla realizzazione di una giustizia sociale migliore, il giudice ha il compito fondamentale di assicurare la piena attuazione dei valori umanistici, personalistici e comunitari nella società. Sicché, egli, soprattutto attraverso la tutela e lo sviluppo dei diritti essenziali dell'uomo, concorre, ed in maniera profonda e sostanziale, al rinnovamento ed alla ristrutturazione etica della società. Il giudice, però, per avere effettiva incidenza su tale trasformazione, deve avere un elevato prestigio ed offrire la garanzia di serenità e di equilibrio ai cittadini.

Il problema del prestigio del giudice è quello fondamentale; e naturalmente non è soltanto l'organizzazione statutale a dover volere, con ogni mezzo, l'elevamento di tale prestigio, ma anche il giudice per sé deve essere teso alla conquista di tale prestigio. Tale prestigio è come la libertà, che si conquista ogni giorno, ogni ora, ogni momento, da parte di ciascuno e da parte di tutti.

A mio parere, la crisi della magistratura è una crisi di prestigio ed una crisi di sfiducia; per superarla, occorre, prima di tutto, la volontà di tutto l'ordine giudiziario e di ciascun suo appartenente.

Gli atteggiamenti della magistratura, — meglio: alcuni atteggiamenti, come la divisione in associazioni, le lotte tra le associazioni, le accuse rivolte dall'una e dall'altra associazione, le critiche spinte, le dichiarazioni pubbliche da parte di magistrati in rapporto a processi, le polemiche in rapporto a processi ed a questioni — non servono a riconquistare il prestigio perduto.

Su questa osservazione, mi pongo una domanda: la richiesta di modificazione del sistema elettorale per l'elezione del Consiglio superiore, posta insistentemente da gruppi di giudici, nasconde la volontà di conquistare un Consiglio superiore per determinati fini; per esempio per non realizzare quell'« ulteriore impoverimento dei ruoli dei magistrati di tribunali », che è stato invocato dal Presidente della Repubblica, anche in riferimento alla « necessità di contenere il graduale, eccessivo aumento dei magistrati di appello e di cassazione »?

Non desidero darmi una risposta in questa sede. Quando mi occuperò del piano funzionale del Consiglio superiore, dimostrerò l'esigenza di una composizione poggiata sulle categorie, per garantire la sincerità delle promozioni; ora mi preme soltanto registrare un dubbio, che sorge, di fronte al fatto che alcuni magistrati ed alcuni gruppi di magistrati, invece di sforzarsi a ritrovare la via armonica di una unità di prestigio, con la esaltazione, anche nel loro esempio di vita, dei valori etici, si danno alla facile critica o alla lotta rissosa.

La crisi di sfiducia trova le sue radici in alcuni atteggiamenti della magistratura ed in alcuni fatti che si sono verificati, soprattutto negli ultimi anni.

Ella, onorevole ministro Reale, il 27 marzo 1965, nell'intervento al congresso nazionale del partito repubblicano italiano, in Roma, in rapporto ai problemi della giustizia disse: « Quando io sono andato al Governo, era annunciato uno sciopero dei magistrati, nientemeno! C'erano due associazioni che si scambiavano attacchi e quasi contumelie di fronte all'opinione pubblica. C'era il disservizio, le leggi invecchiate, l'inefficienza degli organici aggravata dalla divisione che una legge sull'aumento degli organici aveva creato, quasi che, appena fatta la legge, i magistrati potessero arrivare e noi po-

tissimo distribuirli. Invece ci vogliono anni perché arrivino. Io ho fatto veramente tutti i miracoli di invenzione che si potessero fare per affrettare questo evento ».

La sua diagnosi, onorevole ministro, non è lontana da quella assunta dal Presidente della Repubblica. Le dò atto della chiarezza e franchezza di linguaggio. Ma vorrà riconoscere che lo scambio di « attacchi e quasi contumelie » che ha preoccupato lei e i suoi amici di partito non è passato inosservato davanti alla coscienza popolare; e non può passare inosservato alla nostra coscienza parlamentare. Il dubbio che qualcuno possa pensare che il Parlamento voglia essere mediatore tra attacchi e contumelie non può non fermarci e spingerci a lavorare affinché la distensione avvenga in altri modi.

Il magistrato ha una missione di giustizia, che è amore realizzato ed umanamente vissuto. Alcuni atteggiamenti spettacolari, divistici, di alcuni magistrati, alcuni atteggiamenti reclamistici di gruppi di magistrati, certi discorsi da sindacalisti di vecchio tipo che tutto riducevano all'aumento di salario, certe preoccupanti critiche alle istituzioni dello Stato, hanno prodotto la crisi di prestigio e producono sfiducia: occorre ricostruire un « costume », ridare « il costume » alla magistratura.

Il popolo ragiona così: il giudice è sul piano etico e spirituale come me; non è più buono di me, come mi può giudicare? E grande sfiducia ha creato lo sciopero dei cancellieri ed il minacciato sciopero dei magistrati. L'assurdità morale di tale sciopero ha causato ulteriore sfiducia. Ed io desidero richiamare una giornata di gloria del Consiglio superiore, soprattutto per annullare il tentativo, che viene fatto da più parti, di offuscarla. E gloria autentica e storia autentica che dovrebbe fermare il nostro voto di fronte ad un dubbio di corsa all'avventura elettorale per amore di rivincita.

Il Capo dello Stato, il 21 febbraio 1967, pronunciava un discorso che, per la sua straordinaria importanza e per le solenni affermazioni di principio, è destinato a rimanere pietra angolare della democrazia italiana e della democrazia giudiziaria, ma che è anche il segno di contraddizione con l'orientamento di una associazione.

Il 30 gennaio, giorno successivo a quello in cui l'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati aveva prospettato la possibilità di uno sciopero dei magistrati nel caso in cui il Governo non avesse dato prova concreta di

voler risolvere i problemi economici, due membri del Consiglio superiore (Colli e Trotta) chiedevano al Comitato di presidenza che fosse posta all'ordine del giorno del Consiglio la questione della illegittimità costituzionale e assurdità morale dello sciopero di un potere dello Stato. La richiesta veniva accolta e veniva fissata la discussione per il 9 febbraio; ma avendo alcuni membri chiesto che la discussione avvenisse alla presenza del Capo dello Stato, veniva fissata la data del 21 febbraio, giornata storica per il Consiglio superiore della magistratura. Occorre richiamarci a quella giornata di storia, per eliminare dalla nostra coscienza il peso di contumelie e di attacchi tra magistrati e considerare, in serenità, l'interesse dello Stato e della giustizia. La giustizia, che è fondamento dello Stato, deve essere la frontiera di una contemplazione legislativa, e non l'interesse, sia pure rispettabile, di una categoria di magistrati.

Il Parlamento italiano non può non accogliere il monito del Presidente della Repubblica e non può non impegnarsi anche a risolvere il problema dell'autogoverno economico, in esecuzione di un voto dell'Assemblea costituente; ma ciò può avvenire con una legge di fondo, non con una leggina elettorale.

A che serve la proposta di legge sotto l'angolatura di tale questione? Assolutamente a nulla; e, invece, si dà l'impressione di cedere agli agitati. Quale deputato credo di avere il diritto di discutere questo fatto veramente storico, che non riguarda l'autogoverno della magistratura, ma che riguarda la illegittimità costituzionale dello sciopero di un potere e l'assurdità morale che un giudice, legato alla legge, sospenda l'applicazione della legge. Siamo non già di fronte allo scaldamento del senso della giustizia soltanto, ma di fronte alla perdita del senso dello Stato e, diciamolo pure, con franchezza, al tentativo di lacerazione profonda della Costituzione e della coscienza comunitaria dello Stato. Quale deputato avvocato ritengo che il problema dell'autogoverno economico debba essere risolto e presto, per garantire la effettiva indipendenza della magistratura; è doveroso lottare per questa frontiera di libertà; ma il giudice non può pensare, né deve pensare allo sciopero, altrimenti non è giudice, non è neppure un funzionario dello Stato, in senso pieno, in quanto il funzionario esercita la funzione, che non è sua ma è a lui affidata; amministra giustizia in nome del popolo e non può abbandonare il popolo e lasciarlo, neppure un istante, senza giustizia.

Il discorso dello sciopero sarebbe lungo; ma io non lo farò, mi riporterò solamente a quanto ha detto il Capo dello Stato. Voglio però dire, prima e come premessa a quel discorso, che la indipendenza della magistratura è omnidirezionale; è indipendenza dagli altri poteri, dal Parlamento e dall'esecutivo; ma è indipendenza anche dai partiti e dai sindacati. Una associazione di magistrati, che assumesse dimensione politica o sindacale sia pure velata, violerebbe il precetto costituzionale, che della magistratura fa un potere ed un ordine, sia pure differenziato.

Lo sciopero dei cancellieri o quello minacciato dei magistrati ha tutto il sapore di una ispirazione ideologica e culturale che non si addice alla concezione del giudice ministro della legge.

La nazione è grata al Presidente del Consiglio superiore della magistratura per quanto disse. Egli, a premessa, affermò: « Ho detto dovere perché ritengo che la Costituzione, nell'affidare al Capo dello Stato l'ufficio di presiedere questo consiglio superiore, ha inteso non soltanto conferirgli le attribuzioni collegate al normale funzionamento di un organo collegiale, ma anche renderlo — come custode della Costituzione e rappresentante della comunità nazionale — quasi portatore delle esigenze dell'ordinamento costituzionale e della vita del paese, presso l'organo al quale è affidato il governo di un ordine titolare di una funzione sovrana ». In queste espressioni è la definizione del Consiglio superiore quale organo costituzionale. Inoltre il Presidente della Repubblica, la più alta espressione della sovranità italiana, invita i giudici a conservare salda la fedeltà alla legge ed a subordinare il valore sociale della legge stessa al suo valore etico ed il valore etico al valore assoluto della comunità nazionale. Subordinare i valori etici e sociali al valore assoluto della comunità nazionale significa espansione della legge verso la valorizzazione della persona umana nel suo significato pieno; e significa anche collaborazione alla crescita del senso dello Stato nella democrazia, e cioè di spinta verso la dignità e la civiltà.

Il Consiglio superiore realizza una funzione sovrana; ed il giudice, che è nell'ordine e partecipa al potere nell'organo giudiziario, concorre a costruire, nella ricerca della giusta misura democratica della vita civile, l'etica comunitaria, la coscienza nazionale, il senso dello Stato. Egli deve trarre dal ritmo interno della contemplazione giuridica e dell'applicazione della legge, motivi profondi di solitudine pura e riscaldata dal-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1967

l'amore, che lo pone in un equilibrio continuo ed in una armonia incessante. Quando però pretende di adattare alla realtà politica, leggi certe, egli diventa improvvisamente elemento fazioso, sia che voglia inglobare nella spiegazione giuridica suoi schemi soggettivi, sia che voglia immettere nella realtà obiettiva del mondo giuridico sue idee e sue ansie. La relazione tra la verità e la giustizia è garantita dalla legge, di cui il giudice deve essere l'unico fedele servo, sempre.

Dalla definizione del Consiglio superiore quale organo costituzionale e dalla indicazione della sovranità della funzione esercitata emerge già un rapporto di libertà organica, circolare, nel senso che il giudice, nel voto di elezione al Consiglio superiore, esprime un mandato collegato alla funzione, e cioè alla categoria. Anche l'elettorato attivo deve trovare la sua base nella funzione, nella categoria.

Nella sua missione di adempimento della regola giuridica, il giudice è certamente interessato a che la società nella quale agisce sia regolata da un buon governo politico, dal miglior governo possibile nel determinato momento storico in cui si trova. Ma, da ciò all'errore di una politicizzazione, di una riduzione della giustizia a garanzia della bontà di quel governo, il passo è enorme ed è antidemocratico.

Il Presidente della Repubblica — quale custode della Costituzione, quale rappresentante dell'unità nazionale, quale portatore delle esigenze dell'ordinamento costituzionale e della vita del paese presso il Consiglio superiore della magistratura — ha posto un insegnamento e ha indicato la via dell'armonia dei poteri; è la verità, che rende liberi, sulla funzione sovrana della giustizia.

Nel discorso del Capo dello Stato, in cui si unificano tutti i poteri, è consacrato un indirizzo costituzionale; la sua parola è interpretazione dell'anima costituzionale. Ed ecco la parola: « Il mio convincimento, lo avverto subito, dopo serena meditazione, è di precisa e recisa opposizione ».

Di opposizione a che e a chi? Allo sciopero e a chi voleva lo sciopero.

CACCIATORE. Non c'è ancora una legge di attuazione dell'articolo 40 della Costituzione! Non è il Presidente della Repubblica che fa le leggi.

RICCIO. Ella si pone su una posizione eversiva. Il Presidente della Repubblica è il custode della Costituzione.

CACCIATORE. Io sono per il rispetto della Costituzione: il che non ha fatto il Capo dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore!

RICCIO. E, giacché nel Consiglio superiore da due magistrati di Cassazione era stata chiesta la discussione sulla illegittimità costituzionale e sull'assurdità morale dello sciopero, la parola del Presidente è di solidarietà con loro e di opposizione ad altri. Non si tratta di un dialogo, di un colloquio culturale, ma di una interpretazione costituzionale sui limiti dei diritti del magistrato.

È grave, perciò, la presa di posizione diversa e contrastante di altri magistrati, che fanno intendere di non condividere quella interpretazione e chiedono di andare al Consiglio superiore, con una modifica della legge, per sostenere opinioni contrarie.

« In questo avviso — il Presidente continua — sono confortato dal fatto che, leggendo il verbale della seduta del 20 dicembre 1963, ho visto che il Consiglio, discutendo sulla relazione della commissione speciale da esso allora istituita per lo studio del trattamento economico dei magistrati, ha approvato alla unanimità un emendamento del seguente tenore: " La commissione esprime la certezza che i magistrati attenderanno dignitosamente e con fiducia l'attività che il Consiglio superiore si appresta a svolgere astenendosi da ogni manifestazione incompatibile con la posizione costituzionale e con il prestigio della magistratura ". È una certezza che anche io voglio, oggi, condividere e che perciò faccio mia, plaudendo in pari tempo all'atteggiamento allora assunto dal Consiglio superiore, particolarmente per ciò che riguarda il richiamo alla posizione costituzionale della magistratura. Nella funzione che, come Capo dello Stato, mi è precipuamente attribuita — quella cioè di garante della Costituzione — un tale richiamo non può non trovarmi del tutto e senza riserve consenziente. Ed è per l'appunto alla Costituzione che io mi rifaccio per trarne l'avviso che uno sciopero dei magistrati è giuridicamente inammissibile ».

Sicché, nonostante l'orientamento del Consiglio superiore, si voleva lo sciopero; perché non riflettere che si vuole la modificazione elettorale per lo stesso fine?

Il Presidente del Consiglio superiore aggiunge ancora: « Lo sciopero è senza dubbio un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Esso, tuttavia, per lo stesso tenore della norma costituzionale che lo consacra — e cioè lo

articolo 40 — non è un diritto illimitato, ma ha dei limiti, dal momento che questa norma così si esprime: " Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ". E vero — continua il Presidente — che questi limiti, la cui precisazione il precepto costituzionale demanda e riserva al legislatore ordinario, non sono stati ancora da quest'ultimo individuati e sanciti, come pur sarebbe stato auspicabile; ma non è men vero che alcuni di essi già esistono, in quanto derivano direttamente e immediatamente da altri principi e precetti della Costituzione, e si devono pertanto considerare operanti anche se non si è ancora avuta la precisazione legislativa di cui poc'anzi ho fatto cenno. Vi sarà, del resto, certamente noto che la Corte costituzionale ha affermato, specialmente nella sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, che siffatti limiti immediatamente operanti si desumono o dal concetto stesso di sciopero — ed è questo un aspetto che qui non interessa — ovvero dalla necessità di contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali che trovano diretta protezione in principi consacrati nella stessa Costituzione. Dobbiamo, quindi, esaminare se questi interessi generali, insiti nelle funzioni attribuite all'ordine giudiziario, comportino effettivamente, come io ritengo, per gli appartenenti all'ordine medesimo, la preclusione del diritto di sciopero ».

« In termini più generali — continua ancora il Presidente — il problema si è posto, come sapete, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, relativamente a tutti i titolari di una pubblica funzione e addetti a pubblici servizi, rilevandosi che per costoro tanto più si rafforza la titolarità del diritto di sciopero, quanto più si affievolisce la rilevanza degli interessi generali tutelati dalla Costituzione, cui essi attendono. Inversamente, a misura che si accentua l'esigenza di tutela di beni ed interessi generali, si attenua nelle diverse categorie di funzionari il diritto di cui parliamo, fino a scomparire del tutto, come è dato per pacifico per alcuni di essi, quali i prefetti, i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia e così via, argomentandosi che l'abbandono del lavoro a causa di sciopero di queste categorie comprometterebbe quegli interessi essenziali di cui si è fatto cenno. Argomento, questo, che si adduce anche per le forze armate, in aggiunta all'altro, non meno rilevante, che a queste ultime incombe l'obbligo costituzionale — un dovere che la Costituzione definisce sacro — di difendere la patria (articolo 52).

Ebbene, si può dire forse che la magistratura si trovi in una posizione diversa da quella dei menzionati pubblici funzionari? E qui il caso di ricordare che la dottrina più autorevole che si occupa dell'argomento — quando giunge alla specificazione delle categorie per cui il diritto di sciopero deve intendersi precluso, in considerazione, appunto, del carattere essenziale delle funzioni esercitate — generalmente tra esse indica quella dei magistrati, in quanto investiti di una funzione sovrana. Questo carattere sovrano della funzione giudiziaria elimina ogni possibilità di dubbio, circa la essenzialità della funzione stessa, dubbio che pure è legittimo per altre categorie di pubblici funzionari. Ed è proprio in considerazione del carattere sovrano della funzione esercitata che la Costituzione assicura ai magistrati speciali guarentigie e uno *status* particolarissimo, che sarebbe superfluo qui ricordare. Ma a queste guarentigie e a questo *status* non possono non corrispondere speciali responsabilità, obblighi e doveri, tra i quali quello di assicurare la continuità di una funzione essenziale, sovrana, insuscettabile di interruzione ».

Ed infine il Capo dello Stato osserva: « E opportuno, a questo punto, ricordare le norme costituzionali da cui chiaramente risulta quella che si potrebbe definire " necessaria continuità della funzione ". La Costituzione afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (articolo 24); impone l'obbligo al pubblico ministero di esercitare l'azione penale (articolo 112); pone la polizia giudiziaria — alla quale, come si è visto, non può riconoscersi il diritto di sciopero — a disposizione dell'autorità giudiziaria (articolo 109); infine postula quelle leggi che impongono al magistrato di adottare, entro termini perentori, provvedimenti che riguardano la libertà e gli altri diritti fondamentali dei cittadini. Né credo possa fondatamente obiettersi che i magistrati, pur essendo investiti di funzioni sovrane, sono tuttavia partecipi di un rapporto di pubblico impiego e che quindi ad essi spetterebbe quell'estremo rimedio dell'autotutela della categoria che è lo sciopero, quando la retribuzione percepita fosse ritenuta insufficiente rispetto alla qualità ed alla quantità dell'opera prestata. Questa obiezione, infatti, non tiene conto che nello stesso rapporto di prestazione d'opera retribuita vi sono anche altre categorie, come si è visto, rispetto alle quali il divieto di sciopero non è contestato. La verità è che nell'ambito del pubblico impiego possono darsi limitazioni di certi diritti

fondamentali, in vista dei fini supremi cui tendono i compiti assegnati a certe categorie di pubblici funzionari. Ne è prova la disposizione contenuta nell'articolo 98 della Costituzione là dove si individuano alcune di queste categorie, rispetto alle quali può essere stabilito per legge il divieto di iscrizione a partiti politici, che pur è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione.

« Prevede, infatti, questo articolo, al terzo comma, che si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

« Un ultimo rilievo, per così dire: se si concede — come è fuori dubbio — che sussista il divieto di sciopero per la polizia, come sarebbe concepibile uno sciopero dell'autorità giudiziaria, la quale dispone della polizia nella sua attività giurisdizionale ?

« Uno sciopero siffatto comporterebbe il sovvertimento dei nostri principi costituzionali, in quanto la polizia, per assicurare l'ordine e la pace sociale, sarebbe costretta ad agire di iniziativa propria, e quindi ad arbitrare, e perciò a violare non solo le leggi ordinarie, ma le stesse norme costituzionali riguardanti la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e così via.

« È ovvio che a questa limitazione dell'autotutela dei magistrati deve corrispondere lo speciale dovere degli altri poteri dello Stato di interpretare con alto senso di responsabilità tutte le legittime istanze di carattere morale ed economico che dalla categoria vengono espresse, onde evitare che la sovranità della funzione giuridica si risolva in una posizione di inferiorità per coloro che erano chiamati ad assolverla ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vedo il collegamento tra queste sue citazioni e il provvedimento in esame. Attendo ancora una risposta a questo quesito.

RICCIO. Sto sforzandomi di dimostrare la inopportunità di questo disegno di legge nel presente momento.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, cerchi di conservare alle opinioni del Capo dello Stato il valore di monito al di fuori della politica militante.

RICCIO. Accetto senz'altro il suo invito, signor Presidente.

L'alto monito del Presidente della Repubblica, rivolto non soltanto al Consiglio superiore della magistratura, ma al Parlamento ed alla nazione, avrebbe dovuto indurre il Governo a presentare un disegno di legge sullo sciopero e sui suoi limiti; oggi avremmo dovuto discutere di queste cose, in questo Parlamento, per difendere la democrazia.

CACCIATORE. Dov'è la legge sul diritto di sciopero ?

RICCIO. La democrazia si difende rendendola forte, liberandola dalla paura; non si difende cedendo agli agitati ed agli audaci. Lo Stato è la premessa e lo strumento della vita morale, inscindibile da quella politica. « Senza la luce della moralità la vita politica è spenta, e senza la forza della vita politica la moralità decade », ha detto ancora il Presidente della Repubblica.

Il giudice, quale portatore di giustizia e di giustizia sociale, nonché quale ricostruttore di libertà e di uguaglianza, realizza in ogni suo atto il messaggio etico e spirituale della comunità nazionale. Anche con il suo esempio, anche con la sua azione deve essere guida illuminata del popolo. È per questo che il prestigio della magistratura è legato ad un esercizio dell'altissima funzione obiettivo, sereno, senza faziosità, senza rughe morali. Questo prestigio va difeso non soltanto nel Parlamento italiano, ma anche nel Consiglio superiore della magistratura, e, più ancora, nel paese.

Il Parlamento, invece di accogliere l'invito del Capo dello Stato a proclamare la illegittimità costituzionale dello sciopero della magistratura e la sua assurdità morale; invece di ammonire solennemente, nell'interesse della democrazia, i disturbatori irrequieti ed invitarli a una collaborazione ordinata per edificare la comunità dei liberi e degli eguali, pone in discussione una « leggina », voluta da un gruppo che tende ad invertire la rotta di navigazione del Consiglio superiore.

Dalle considerazioni fatte, in rapporto al turbamento causato da questi motivi collegati allo sciopero, alle influenze politiche, a motivi economici, a pressioni non costituzionali, emerge la inopportunità di modificare una legge sul Consiglio superiore soltanto in rapporto ad alcuni punti, e non già in tutta la sua struttura; emerge, soprattutto, la inopportunità di modificare il sistema elettorale, quando devono essere indette le elezioni, e quando la modificazione è strumentalizzata a fini non chiari e ad interessi di gruppi.

Può sembrare — anche se certamente non lo è — che il Parlamento abbia a cedere a motivi, che non siano quelli obiettivi ed essenziali di adeguare la struttura dell'organo per un migliore funzionamento.

E può sembrare altresì che il Parlamento non abbia tutto valutato con la serenità dovuta, di fronte a certi attacchi di alcuni magistrati, che si sono largamente verificati in questi ultimi tempi. Leggo nella relazione di un giudice (Loiacono « Crisi della giustizia o dello Stato », *Dialettica*, 1966, pag. 139): « Le ricorrenti crisi di governo extraparlamentari e le relative risoluzioni, i decisivi accordi e compromessi tra le commissioni delle direzioni dei partiti sui programmi e sugli indirizzi vitali dello Stato, la ferrea disciplina di partito, attraverso i vari strumenti di controllo e di prepotere delle segreterie politiche, che ostacola chi vuole rivendicare libertà di voto, di condotta e di determinazione, la nomina degli amministratori degli enti pubblici con criteri che, ignorando le capacità tecniche dei singoli, ne esasperano la qualificazione politica mediante un gioco di compromessi e baratti nell'ambito delle stesse segreterie politiche, tante altre ben note manifestazioni analoghe sembrano denotare che il Governo e lo stesso Parlamento siano, a tratti, chiamati a dare il crisma funzionale e formale a decisioni esterne, ad interessi che premono dall'esterno. Il fenomeno — che comincia da qualche tempo a formare oggetto di studi specifici è certo allarmante, perché spesso riconduce le due funzioni legislativa ed esecutiva ad un'unica volontà ad esse esterna, la quale tuttavia si rappresenta come volontà dello Stato unicamente perché di essa assume la forma ».

Non so se possa prendersi occasione da queste parole, qui, nel Parlamento, oggi, per respingere certe pressioni esterne, che pur da parte di magistrati si sono avute; ma, prudentemente, mi fermo a dire che il brano che ho letto è un esempio tipico di politicizzazione della magistratura.

Nello scritto si legge: « I connubi forzati — e quindi la necessità di compromessi — tra forze politiche di ispirazioni ideologiche nettamente contrastanti, un certo modo tutto italiano di concepire la funzione politica, favorita dall'im maturità del nostro popolo; le incertezze insite nella giovinezza della nostra democrazia, i continui cedimenti ad uno pseudomisticismo delle libertà individuali e settoriali che disinvoltamente superano ogni pur minimo limite imposto dalla necessità dell'ordine della disciplina, tanti altri fattori, i più

vari, hanno portato le due funzioni primarie politiche, nel quadro delle collusioni di cui si è detto, a trascurare il problema della seria, organica e tecnica revisione delle strutture giuridiche dello Stato e a creare, invece, sovrastrutture ed infrastrutture frutto di compromessi ed intese essenzialmente come centri di potere ».

Desidero girare la critica all'onorevole Guidi, perché nel Parlamento si faccia oggi una legge che non risponda ad un tentativo di costruire un centro di potere.

Nella relazione di minoranza dell'onorevole Guidi, dopo una tendenziosa affermazione di ostruzionismo della maggioranza — per i comunisti il non cedere a certi loro principi è ostruzionismo — si afferma: « Nessuno degli alleati ha creduto di ricavare le necessarie e sostanziali conclusioni di fronte al rifiuto del gruppo democristiano di attuare una riforma qualificante sui problemi della magistratura sulla quale erano persino intervenuti autorevoli impegni di una alta autorità che sollecitava come inammissibile contropartita la magistratura a rinunciare all'inalienabile diritto di sciopero ».

L'accusa al Parlamento — fatta dai magistrati — diventa per bocca dell'onorevole Guidi accusa alla democrazia cristiana; ma è una accusa ingiusta ed infondata. La democrazia cristiana vuole una riforma qualificante sui problemi della magistratura; la qualificazione però deve significare corrispondenza ai principi costituzionali. Non si comprende poi come possa parlarsi di una « contropartita » in rapporto al principio costituzionale solennemente riconosciuto dal Capo dello Stato. E vorrei dire che è financo irriverente, se non offensivo per il Capo dello Stato, parlare di contropartita promessa.

Queste posizioni, di certo non serene, fuori e dentro del Parlamento, indicano come alcuni, certamente non sensibili ai problemi fondamentali della democrazia e della libertà, cercano di conquistare, attraverso difese promesse su posizioni unilaterali e non costituzionali, anche i magistrati.

Questo collegamento, accolto o non da magistrati — non siamo in grado di poterlo ammettere né negare — indica la natura dell'interesse che qualche gruppo politico ha a varare determinate riforme, intese soltanto a compromettere l'ordine e la gerarchia delle funzioni all'interno della magistratura. È un altro motivo per cui non può e non deve essere in questo momento varata una riforma relativa alle norme di elezione del Consiglio superiore.

E v'è di più, in quanto dalla relazione dell'onorevole Guidi, e soprattutto dall'attacco rivolto al partito di maggioranza di non aver accolto lo stralcio relativo al sistema elettorale, viene dimostrato che al gruppo comunista interessava ed interessa soltanto modificare le norme elettorali.

Se ne può dedurre che per il partito comunista è « qualificante » per l'autogoverno della magistratura soltanto il modo come vengono eletti i membri del Consiglio superiore, e non già il modo come viene amministrata la giustizia e governata la magistratura.

Passando a parlare di questa legge in rapporto alle altre leggi, desidero essere estremamente chiaro. Io sono per la riaffermazione piena dell'indipendenza della magistratura, per la esaltazione delle garanzie di inamovibilità, per l'autogoverno totale, anche economico, della magistratura. Epperò, se il magistrato non fa il proprio dovere, il Consiglio superiore deve avere il potere e l'autorità di controllarlo e di intervenire.

Il prestigio della magistratura non può essere lesa dall'atteggiamento individuale di un magistrato.

Inoltre, io riconosco che il Parlamento italiano avrebbe dovuto maggiormente impegnarsi sui problemi della giustizia. La rinnovazione delle strutture giuridiche fondamentali e comuni dello Stato e della società, assolate di rinnovazioni, non è cosa da poco; e il Parlamento avrebbe dovuto, nel momento in cui ha realizzato il piano di programmazione economica, realizzare anche un piano completo di programmazione giuridica e giudiziaria. La socialità è etica; e l'etica è garanzia del diritto, sicché etica sociale e diritto devono camminare insieme nel tempo, per dare forza e sostanza alla democrazia.

Il Parlamento deve con urgenza adeguare il codice civile, il codice penale, i codici processuali, soprattutto il codice di procedura penale; deve adeguare le altre leggi, specialmente quella di pubblica sicurezza che regola i rapporti tra cittadini e Stato. A proposito di queste carenze, credo che nel Parlamento italiano non vi sia alcuno che possa lanciare la prima pietra. Per interessi di gruppi e di partiti, non sempre dichiarati, viene spesso bloccato l'iter di questa o di quella legge, tendente a garantire i valori culturali e civili e a realizzare una libertà positiva, espansiva, organica. La ragione economica impone maggiore urgenza di quella civile e culturale; e non dovrebbe essere così, perché sul piano parlamentare anche le ragioni economiche

vanno assunte in termini di valore culturale e tradotte in norme.

Un esempio voglio fare: perché non approvare la legge-delega per la riforma del codice di procedura penale? Passano avanti nell'ordine del giorno leggi e « leggine » che non incidono sulle strutture dello Stato né sui valori etici e che non organizzano norme pogiate sui valori essenziali alla coscienza del popolo. La democrazia cristiana ha mostrato tutto il suo interesse perché alcune leggi siano approvate; lo dimostrerà ancora domani; è il caso che gli altri gruppi abbiano a seguire la democrazia cristiana su questa via di serietà.

Riconosco che la revisione delle giurisdizioni speciali non è stata ancora completata, nonostante la incostituzionalità addirittura evidente, a causa della mancanza di indipendenza dei rispettivi giudici nei confronti del potere esecutivo.

Riconosco che inadempito è il precetto costituzionale che riguarda l'istituto del *referendum*; inadempimento di particolare gravità, in quanto da un lato si lascia il cittadino privo di uno strumento di democrazia diretta concessogli dalla Costituzione, e dall'altra si pone in crisi la possibilità di modifiche costituzionali, giacché per tali modifiche la Costituzione esige maggioranze parlamentari assai elevate fin quando non sarà possibile l'esercizio del *referendum*.

Riconosco che insoddisfatta è ancora la disposizione costituzionale destinata a consentire ai sindacati di stipulare, con certe garanzie, contratti collettivi di lavoro con efficacia *erga omnes*. Riconosco altresì la urgenza della disciplina del diritto di sciopero, che rimane del tutto carente, nonostante i limiti indicati dalla Corte costituzionale, i quali sono rimasti del tutto inosservati, nella pratica e (ed è ancora più grave) financo nella giurisprudenza.

Il Parlamento ha una grave responsabilità per non aver attuato la Costituzione; e la Costituzione o si attua o si riforma. Ancora pesa sulle nostre persone e sul Parlamento il dibattito sulle leggi elettorali regionali. Occorre che tutti i gruppi abbiano a volere la attuazione piena della Costituzione in tutte le sue norme, per la edificazione di uno Stato che riproduca nelle sue strutture la immagine e l'anima costituzionale.

Riconosco che il Parlamento italiano spesso ha ceduto a ragioni contingenti, a soluzioni settoriali, a pressioni di questa o quella categoria, in questi ultimi venti anni. Ma forse per questo si deve continuare sulla stessa via? Forse non è giunto il momento di liberarci di

certe insistenti pressioni per poter realizzare appieno la Costituzione?

È un dovere del Parlamento: e noi ci auguriamo che la prossima legislatura sia la legislatura della pienezza della realizzazione costituzionale; ci auguriamo che questa legislatura possa completare la sua vita con la approvazione della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale e per la legge di pubblica sicurezza; e ci auguriamo che la prossima legislatura abbia, in una riforma essenziale di struttura, a regolare l'autogoverno economico della magistratura. In quella sede si potrà rivedere, sempre nell'ambito della Costituzione, tutto il Consiglio superiore; ora no, questa « leggina » non si inquadra nei motivi etici della coscienza nazionale.

Ora no, per non avere rimbalzi negativi sullo stesso organo e sul suo funzionamento. La deficienza legislativa può avere influito negativamente sul radicamento del senso dello Stato nella coscienza popolare; ma non ha determinato la disfunzione e la crisi della giustizia, come si tenta di far credere da parte di alcuni.

La disfunzione della giustizia ha altre cause, strutturali all'amministrazione di essa, e relative all'esercizio della funzione; quelle che abbiamo indicate.

Il Parlamento ritiene di dover creare collaborazione ed armonia tra i poteri dello Stato; ed è sempre su questa linea, in ogni momento: lo è stato anche quando tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale si è manifestato un contrasto che poteva apparire sconcertante per il popolo.

Comunque, quanto al Consiglio superiore della magistratura, il Parlamento deve tendere a consolidare la indipendenza e l'autogoverno, resistendo ad ogni pressione, sia essa di natura politica, sia essa proveniente da gruppi di interesse: convinto com'è che non esiste una giustizia penale, civile, amministrativa, militare, distinta ed autonoma, ma esiste una giustizia intesa in senso universale, la quale deve penetrare nella personalità dell'uomo e nella coscienza del popolo per costruire il senso profondo della pace e dell'amore contro la guerra, il razzismo, l'odio, la vendetta, il rancore, le disparità sociali, i travimenti della personalità umana, le deviazioni morali; per la libertà, per la uguaglianza sostanziale di tutti gli uomini.

A questo punto crediamo doveroso richiamarci alle voci di magistrati contrarie alle modifiche in discussione (non poniamo il richiamo alle affermazioni di un'altra « unione » di magistrati, per evitare di essere travolti

dalle contumelie, alle quali, come ho detto, accennò il ministro Reale). Richiamo, tra le tante, una voce: il discorso del 1964 del procuratore generale presso la corte di appello dell'Aquila (Martegani, *Discorso sulla giustizia*, pagina 37). Egli, dopo aver sottolineato che l'inaugurazione di un anno giudiziario deve essere considerata un atto squisitamente democratico — noi diciamo un incontro e un dialogo tra popolo e magistratura, in cui si umanizza la funzione della magistratura — affermò:

« Tre sono i poli sui quali corre il filo direttivo ed organizzativo dell'attività giudiziaria in Italia: Consiglio superiore della magistratura, primo presidente e procuratore generale della Cassazione, ministro della giustizia. Al pericolo di una eventuale azione disarmonica di questi diversi organismi di direzione, di amministrazione e di propulsione, la stessa Costituzione cerca di ovviare, stabilendo contatti e raccordi volti a coordinare la triplice attività e a mantenere la magistratura, pur nella sua piena ed integrale autonomia, nella unitarietà della compagine statale. La preposizione del Capo dello Stato al Consiglio superiore della magistratura, la partecipazione e l'inserimento in essa dello elemento politico da una parte, e dei capi della Corte di cassazione, quali membri di diritto, dall'altra, nonché la possibilità di proposta o di richiesta da parte del ministro della giustizia in materia riservata al medesimo Consiglio superiore, assicurano, per l'appunto, questa imprescindibile necessità di composizione e di armonia tra organi diversi e paralleli e porgono al legislatore la giusta direzione nella quale egli si deve muovere in tema di ordinamento giudiziario e di giurisdizione. Con questo sistema viene costituzionalmente garantita la autonomia e la indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato (il legislativo e l'esecutivo) nel senso e nella misura necessaria al conseguimento dell'irreversibile imparzialità del giudice; indipendenza dagli altri poteri dello Stato che è poi il motivo unico, anche storicamente valido, e il fine esclusivo della costituzionalizzazione della posizione giuridica della magistratura ».

« Questa suprema finalità di giustizia — egli continuò — mi sembra ormai sufficientemente raggiunta con la istituzione del Consiglio superiore, che costituisce una soluzione del tutto nuova e del tutto inedita rispetto a tutta la legislazione straniera. Il Consiglio superiore è composto di magistrati di tutte le categorie (di tribunale, d'appello e di Cassa-

zione), nonché di membri designati dal Parlamento, in maniera che mi sembra davvero azzardata l'ipotesi che pure è stata fatta di un arbitrario predominio di una categoria di magistrati sull'altra. Invero, ad eliminare un deprecabile ed improbabile antagonismo dettato dal piatto interesse od egoismo delle sub-categorie di magistrati, e a garantire, in ogni caso, la obiettività dei deliberati del Consiglio superiore, sta la attiva e responsabile presenza in esso dei componenti cosiddetti laici, prescelti dal Parlamento tra persone qualificate anche sul piano tecnico ed estranee alla magistratura, sulle quali non pesano certamente l'interesse di carriera o le ragioni di supposti contrasti di categoria. Perciò il costituente non si è affatto preoccupato di proporzionare numericamente i magistrati designati dalle varie categorie e si è guardato bene dal vietare la votazione per categorie. Tale divieto e tale proporzione non sono neppure nella logica e nella natura essenziale del sistema, il quale mira soltanto a svincolare il potere giudiziario dagli altri poteri, non a creare un organo di autogoverno in senso assoluto, cioè avulso dalla unitaria organizzazione statale; e, soprattutto, non a creare un autogoverno fondato su criteri di rappresentanza sindacale o di categoria ».

Ed aggiunse: « Orbene, non mi pare che sia necessario ed opportuno che a questa indubbiamente elevata, ma ben circoscritta attività, preordinata allo scopo che la magistratura non sia menomamente esposta alle possibili interferenze e agli straripamenti del potere legislativo ed esecutivo, debba partecipare in misura maggiore e — questa volta — davvero predominante la categoria di magistrati più numerosa, la quale in realtà coincide con quella dei giudici di tribunale, cioè con quella che ha minore anzianità di servizio e un minor numero di anni di lavoro e di esperienza sulle proprie spalle ».

E continuò, rilevando: « Gli autori della nostra Carta costituzionale non pensarono certo di dar vita ad un piccolo parlamento, ma ad un organismo tecnicamente idoneo e funzionale, composto di persone, possibilmente le più esperte ed adatte a tale compito, da reclutarsi fuori dell'esecutivo e del legislativo, come è anche per la nomina dei giudici della Corte costituzionale. Il Consiglio superiore non è stato certo creato per fare leggi o per rappresentare giuridicamente o politicamente chicchessia, ma per amministrare il personale della giustizia, regolando le assunzioni e il movimento di ogni singolo magistrato, dall'uditore al primo presi-

dente della Cassazione. Tengo a chiarire che intendo parlare di amministrazione in senso generale ed assai lato, giacché non credo di dover affrontare, almeno in questa sede, l'arduo e ben diverso problema della natura giuridica dei provvedimenti emanati dal Consiglio superiore, se cioè essi abbiano forma e contenuto di veri e propri atti amministrativi e — in materia disciplinare — di atti giurisdizionali, come tali soggetti, rispettivamente, alla impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato e a quella dinanzi alle sezioni unite della Cassazione; ovvero, natura di meri atti costituzionali, come tali sottratti ad ogni e qualsiasi controllo. È un problema, quest'ultimo, che non incide affatto sulla composizione del Consiglio superiore e sulla elezione del medesimo, su cui si è viceversa da più parti prospettata una asserita urgente necessità di riforma, ispirata proprio ad una meccanica e semplicistica considerazione numerica delle singole categorie di magistrati. Ma io penso, e i lavori preparatori della Costituzione me ne danno conferma, che la presenza di tutte le categorie della magistratura in seno all'organo di autogoverno sia stata voluta dai costituenti e si spieghi unicamente per la opportunità, di ordine pratico, che ad informare e sollecitare il Consiglio sia anche la magistratura del tribunale (e di prefettura), onde ciascun provvedimento possa meglio rispondere alle concrete esigenze e contingenze della vita giudiziaria di ogni giorno. A tal fine non occorre, mi pare, che sia tutto affidato alla volontà della categoria, senza alcun dubbio da sola più numerosa delle altre due messe insieme, ma che ha troppo pochi anni di vita vissuta e sofferta nelle difficili e formative aule giudiziarie.

« Del resto — per quanto, non senza sorpresa di tutti, si sia sentito parlare proprio in questi giorni di sistema di votazione arcaico e già superato — il Consiglio superiore ha appena compiuto il suo primo quadriennio di vita, ha cioè superato appena la sua prima prova di collaudo. Parlare già, dopo un così breve tempo di vita e di esperienza, di riforma di questo nuovo, originale e così democratico organismo, mi sembra un nonsenso, ed è perlomeno prematuro e, sotto più aspetti, inopportuno ».

È una parola chiara e franca, che non può essere contraddetta. Si tratta di argomenti precisi, di richiami sereni, di dati obiettivi, di osservazioni evidenti. La riforma è un « nonsenso », o per lo meno è « prematura » ed « inopportuna ». Perché farla allora? Quel procuratore generale aggiunse an-

cora: « Comunque, a me pare che le linee maestre del futuro ordinamento della magistratura siano tracciate dalla nostra Costituzione, la quale comincia con la enunciazione del principio basilare: " La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere ". Immediatamente dopo dichiara che al Consiglio superiore spettano " le assunzioni... le promozioni ed i provvedimenti disciplinari "; specificando poi che " le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso "; che i magistrati sono inamovibili e " si distinguono tra loro per diversità di funzione " (articoli 104 e 107).

Sicché: la preposizione del Capo dello Stato al Consiglio superiore della magistratura, la partecipazione e l'inserimento in esso dell'elemento politico da una parte, e dei capi della Corte di cassazione quale membri di diritto dall'altra, garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, nel senso e nella misura necessari al conseguimento della irriversibile imparzialità del giudice. Allo scopo dell'eliminazione di ogni interferenza e di ogni straripamento del potere legislativo ed esecutivo, è sufficiente la costituzione del Consiglio superiore sulle categorie, senza il predominio della categoria dei giudici del tribunale, che, anche se è più numerosa, ha minore anzianità di servizio e minore esperienza.

Sia nel sistema del progetto comunista, sia anche nel sistema del ministro, si ha il predominio della volontà della categoria dei giudici di tribunale. Se il voto avviene solo sulle rose dei giudici designati, si ha una volontà della categoria, entro la quale tutti scelgono; se, invece, la scelta può avvenire fuori della rosa dei designati, viene a mancare il presupposto della volontà della categoria. I magistrati sono distinti, non per gradi, ma per « funzioni » e per « categorie »; ossia, per funzioni direttive e per quelle corrispondenti ai tre classici gradi di giurisdizione.

Il voto è di categoria e nella categoria; è un voto categoriale, di funzione; è tecnico. La Costituzione ha considerato la magistratura orizzontalmente, per funzioni, e non verticalmente, per gradi.

Il voto è inquadrato in questa visione. Mutare il sistema è compromettere il principio.

Occorre ora insistere nella natura costituzionale del Consiglio superiore e nel concetto giuridico-costituzionale di categoria, per cogliere la natura del mandato che lega elettore ed eletto al Consiglio superiore. Non è

un mandato di rappresentanza politica né un mandato di rappresentanza sindacale. L'articolo 107 della Costituzione, al terzo comma, proclama che i magistrati si distinguono tra loro « soltanto per diversità di funzioni »; e l'articolo 104, quarto comma, detta: « Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune », tra professori ordinari ed avvocati.

Dalle due norme combinate si deduce: a) che, essendo la magistratura un ordine e un potere, il rapporto tra eletto ed elettore non può essere di rappresentanza: è l'investitura di un ufficio di partecipazione alla sovranità; b) che identico è il rapporto tra elettori ed eletti sia che intercorra tra parlamentari e membri eletti al Consiglio, sia tra giudici e membri eletti al Consiglio; nell'uno e nell'altro caso si ha l'investitura per lo stesso ufficio; c) che, trattandosi di un voto per l'esercizio di una funzione sovrana, è prevista una determinata capacità elettorale passiva: essere professori universitari o avvocati con 15 anni di esercizio per i membri eletti dal Parlamento, ed appartenenza alle varie categorie giurisdizionali per quelli eletti da magistrati; d) che l'appartenenza alla categoria ha una duplice dimensione: ha un contenuto in rapporto all'eleggibilità ed uno in rapporto alla scelta con il voto, nel senso che il voto deve essere espresso o direttamente da ciascuna categoria o anche da tutti, ma soltanto previa designazione dei candidati designati separatamente dalle varie categorie.

La magistratura, nel suo complesso, costituisce ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione « un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere »; cioè, in effetti, è essa stessa uno dei « poteri dello Stato ».

Gli organi giurisdizionali non sono organi costituzionali, nonostante che la Costituzione li regoli direttamente in un titolo apposito: infatti, perché un organo possa esser qualificato costituzionale non è sufficiente che esso sia pienamente autonomo ed indipendente e che si trovi in condizione di parità con gli altri organi costituzionali, ma è necessario che abbia il carattere della *supremitas*, della partecipazione alla direzione della cosa pubblica, e che la sua attività non sia vincolata nel contenuto. Ora, l'attività degli organi giurisdizionali — pur vincolata, perché non ha fini autonomi, fini diversi da quelli fissati dal potere legislativo — è complemento di questo per l'applicazione e l'attuazione della legge nel caso concreto.

L'articolo 104, perciò, giustamente definisce la magistratura come un « ordine », pur dichiarandolo autonomo ed indipendente da ogni altro potere, in quanto il concetto di « ordine » non postula una partecipazione degli organi che lo compongono a quella direzione suprema della vita statale che è elemento essenziale per la costituzionalità dell'organo.

Il Consiglio superiore, invece, ha sicuro carattere costituzionale, in quanto, presieduto dal Presidente della Repubblica, ha compiti che sono giurisdizionali, ma di direzione e di governo della magistratura come ordine o corpo.

La istituzione del Consiglio superiore della magistratura rappresenta la maggiore novità introdotta dalla Costituzione nei riguardi della funzione giurisdizionale; alla magistratura viene dato un proprio organo costituzionale, che non è posto, in verità, in parità effettiva con gli altri organi costituzionali, ma che comunque assicura condizioni di reale indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato.

Data la natura del Consiglio superiore della magistratura, e dato che non si voleva trasformarlo in un « corpo giudiziario », vero Stato nello Stato (che la storia francese addebita come una delle cause più gravi del disordine), si giunse ad una composizione mista di membri di diritto, di membri eletti dal Parlamento e di membri eletti dalle categorie giudiziarie.

L'unità dello Stato moderno non comporta né supremazie di classe, né istituzione di corpi o di organi chiusi che possano sottrarsi al potere dello Stato per una malintesa indipendenza ed autonomia; ma richiede che ogni organo con carattere costituzionale sia a servizio della funzione, e non già che si serva della funzione.

Se il Consiglio superiore fosse stato costituito da membri la cui maggioranza fosse tratta dalle assemblee politiche, alla influenza del Governo si sarebbe sostituita quella dei parlamentari; ma se il Consiglio superiore deve essere sottratto alla influenza del Governo ed all'influenza del Parlamento, data la sua posizione di organo costituzionale, esso deve essere sottratto altresì alla prepotenza degli impulsi derivanti dalla categoria dei più giovani giudici.

Se il Consiglio superiore deve occuparsi di promozioni, di trasferimenti, ecc., è chiaro che nella maggioranza deve essere costituito sulla base delle categorie indicate dalla Costituzione, dando la prevalenza a quelle categorie le quali meno devono servirsi della funzione dell'organo stesso. In una struttura del-

l'ordine giudiziario fatta a piramide, mi sembra chiaro che la garanzia di indipendenza e di autonomia possa essere affermata, soprattutto, con la presenza di giudici non interessati all'esercizio della funzione dell'organo. Né si dica, come è affermato nella relazione dell'onorevole Guidi, che la scelta tra le categorie non significa che la elezione non possa essere fatta a suffragio universale dei giudici. D'accordo, purché la designazione sia della categoria; altrimenti è snaturato il significato del voto, della volontà diretta alla scelta. Occorre che la categoria esprima la volontà, scegliendo; sicché l'estremo limite costituzionale è dato dalla previsione di un sistema complesso, in cui la categoria singola designa e le varie categorie scelgono tra i designati.

L'Assemblea costituente discusse molto sulla composizione del Consiglio e sulla nomina dei suoi membri. Venne respinto il progetto della " Commissione dei 75 ", in base al quale il Consiglio doveva esser composto per metà di membri designati dai magistrati e per l'altra metà di persone elette dal Parlamento fuori del proprio seno; si esclude che a costituirlo concorressero esclusivamente dei magistrati, e che la nomina di membri non appartenenti alla magistratura spettasse al Presidente della Repubblica, per sottrarre la elezione alla influenza dei partiti; e venne adottata una soluzione intermedia, attribuendosi alla magistratura la elezione del maggior numero dei consiglieri, demandando al Parlamento la nomina di un minor numero di membri dello stesso organo, perché fossero presenti in questo anche gli interessi e le aspirazioni della collettività e non soltanto quelli degli appartenenti alla magistratura. La presenza del Presidente della Repubblica e degli eletti dal Parlamento, portatori degli interessi e delle aspirazioni della collettività, qualificano, come abbiamo detto, come organo costituzionale il Consiglio superiore della magistratura, ma richiedono altresì che nella composizione di esso non abbiano a prevalere, attraverso un dato sistema elettorale, interessi particolari. Il quarto comma dell'articolo 104 ha questo valore: che tutti e soltanto i magistrati ordinari hanno voto; che tutti i magistrati devono concorrere alle elezioni; che essi vi possono concorrere con il voto diretto nella categoria o con la designazione degli eligendi nella categoria. Il riferimento alle « varie » — e cioè alle « diverse » categorie — è sostanziale; ed è limitativo non soltanto per l'elettorato passivo, ma anche per quello attivo.

Nel sistema voluto dalla Costituzione la presenza di due magistrati di diritto, espressamente indicata dall'articolo 104, sta ad indicare una gerarchia di rappresentanza in rapporto alla funzione esercitata; se tutti i magistrati, quale che sia la categoria alla quale appartengono, fossero ritenuti eguali in rapporto alla funzione esercitata, come mai due di essi soltanto avrebbero il diritto, che gli altri non hanno, di sedere nel Consiglio senza essere stati eletti da alcuno? E per quale motivo questi magistrati sarebbero il presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione?

Il costituente, evidentemente, ha riconosciuto una gerarchia di importanza fra gli organi della giurisdizione, gerarchia nella quale, secondo l'ordinamento giudiziario al quale rinvia la prima parte dell'articolo 102 della Costituzione, la Corte di cassazione è l'organo supremo della giustizia.

Va subito rilevata, quindi, l'esistenza di alcune distinzioni. L'articolo 104 definisce la magistratura come un « ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere »: ordine di pari, ma sempre ordine; e l'ordine richiede correlazione di elementi diversi. Si rifletta sul contenuto dell'articolo 104, che non proclama che « i magistrati » sono autonomi ed indipendenti da ogni altro potere, ma che « la magistratura » è indipendente.

Non è affermato un atomismo giudiziario; ma è esaltata la autonomia e la indipendenza della magistratura da ogni altro potere. Inoltre, l'ordine va considerato non solo come un fatto, come una organizzazione, come una pluralità ordinata, ma come un valore, e come un valore positivo; come qualche cosa, cioè, che non solo è, ma che è bene che sia.

Emerge così un argomento di fondo che spiega le ragioni della definizione della magistratura come ordine e della introduzione del concetto di categoria. Si aggiunga che l'articolo 105 parla di « promozioni »; e la promozione è il passaggio da una funzione minore ad una funzione maggiore, passaggio da effettuarsi in base all'accertamento della capacità a svolgere la funzione superiore. Se questo è il concetto di promozione (e non può esserne un altro, perché affermare che promozione è soltanto quella a giudice aggiunto è puerile), ne deriva una correlazione delle categorie. In altri termini, la piramide della magistratura è costituita da una serie di piani, che vanno restringendosi, man mano che si sale, per la dignità e la superiorità della funzione; e il passaggio da una funzione all'altra è in rapporto alla capacità tecnica. Quindi, attribuito

al Consiglio superiore della magistratura il compito di disporre le promozioni, si comprende la ragione funzionale della prevalenza, in seno a tale organo, dei giudici che non sono più in attesa di promozioni, o quasi.

Ed ancora: l'articolo 106 della Costituzione prevede la nomina di magistrati onorari, esclusivamente per le funzioni attribuite a organi giudicanti non collegiali. Ciò dimostra che il costituente ha ritenuto più importanti le funzioni attribuite ai giudici collegiali. Lo stesso articolo 106 prevede ancora la chiamata all'ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con 15 anni di esercizio ed iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Ciò chiarisce in maniera indiscutibile che vi sono giurisdizioni « superiori » alle altre, alle quali si accede o per meriti insigni o per qualifiche professionali, e cioè per maggiore capacità ed esperienza; e ciò ancora di più definisce le origini profonde delle attribuzioni dell'organo di autogoverno della magistratura.

La definizione della natura di organo a carattere costituzionale e la individuazione della essenza delle funzioni di autogoverno richiamano un complesso di argomenti di natura tecnica, giuridica e costituzionale, per escludere che possa applicarsi il principio generale di elezione a suffragio universale senza distinzione di categorie, né in quanto all'elettorato passivo, né in quanto all'elettorato attivo.

La definizione della magistratura come ordine differenziato spiega le ragioni della scelta nella categoria e della categoria, ed esprime il motivo di differenziazione del voto degli appartenenti a ciascuna categoria.

Sul sistema elettorale furono presentate proposte diverse.

Secondo la legge vigente del 24 marzo 1958, n. 195, le elezioni da parte dei giudici dei 14 membri elettivi avvengono per categorie; per i magistrati di Cassazione l'elezione è fatta in un collegio unico, che comprende non solo i magistrati che prestano servizio presso la Corte suprema, ma anche i presidenti, i procuratori generali, i presidenti di sezione e gli avvocati generali delle corti d'appello, nonché i presidenti e procuratori della repubblica; dei maggiori tribunali. Tale collegio è chiamato ad eleggere sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo.

Per la elezione dei magistrati di merito sono costituiti 4 collegi territoriali, in ciascuno dei quali i magistrati di appello e quelli di

tribunale eleggono, separatamente, un componente ciascuno. Sorse controversia sull'attuale sistema per quanto concerne i componenti eletti dai magistrati. Il Pretore di Bologna emanò tre ordinanze (15 ottobre 1962, 1° febbraio 1963, 22 luglio 1963) con le quali veniva investita la Corte costituzionale di varie questioni di legittimità, anche relativamente all'articolo 23, commi 1°, 3° e 4°, della legge n. 195. La Corte Costituzionale — come tra un momento preciseremo, richiamandone gli argomenti — pronunciò un'unica sentenza, recante il numero 168 del 12-23 dicembre 1963, con cui venne dichiarata la illegittimità costituzionale del 1° comma dell'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, mentre si riconobbe costituzionale il sistema elettorale vigente fondato sul principio delle votazioni per categorie.

In rapporto a questa sentenza della Corte costituzionale, sorgeva immediatamente un problema di opportunità. Se l'accusa era di illegittimità costituzionale, mentre sul piano pratico nessun inconveniente la norma aveva prodotto, allora, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della norma stessa, ogni questione veniva a cessare. Perché modificare dunque un sistema elettorale, che non aveva dato luogo ad inconveniente alcuno e quando, anzi questo organo, nella sua composizione, aveva tenuto alto il prestigio della magistratura e ne aveva garantito in ogni momento la autonomia e l'indipendenza? O forse perché, dati i fatti verificatisi in seno al Consiglio superiore, in rapporto soprattutto alla presa di posizione per la inammissibilità ed assurdità di scioperi da parte dei magistrati, si voleva tendere a modificarne la composizione, per portare elementi che avrebbero sostenuto una tesi diversa con maggiore calore?

Ma non si comprende che questi motivi, ove esistessero, — ché in verità, nessuno li ha adottati, perché sino a questo momento mancano argomenti di opportunità per la riforma — porterebbero a respingere una modifica del sistema elettorale?

La verità è che può essere rivisto il sistema elettorale in una ristrutturazione totale dello istituto; ma non può essere rivisto un sistema elettorale considerandolo autonomamente, non in rapporto alle funzioni dell'organo.

Ora la proposta presentata il 19 febbraio 1964 dall'onorevole Basso aveva una sua economia, in quanto rivedeva il sistema, e così anche quella dell'onorevole Bozzi del 12 marzo 1964. Ma in realtà tutti gli altri punti sono stati abbandonati, mentre tutto il dibattito si è incentrato sul sistema elettorale, soprattutto

dopo che venne presentato, sia pure come un compromesso, un testo da parte dell'onorevole ministro. Senza fermarmi a considerare gli altri sistemi presentati; e ricollegandomi a quanto già detto, credo che si possa e si debba mantenere il testo approvato dalla maggioranza della Commissione.

Il disegno governativo del 1° marzo 1967, nel testo approvato dalla Commissione, prevede che le elezioni si svolgano in due fasi. La prima, diretta alla designazione di una lista nazionale, si svolgerebbe: presso la Corte di Cassazione, per la designazione di 18 magistrati di cassazione, di cui 6 con funzioni direttive; presso 4 collegi territoriali di magistrati di appello, per la designazione complessiva di 12 magistrati di appello; presso 4 collegi territoriali di magistrati di tribunale, per la designazione complessiva di 12 magistrati di tribunale. In tale prima fase, ogni magistrato di cassazione, voterebbe per non più di 18 magistrati di cassazione, di cui 6 con funzioni direttive, mentre ogni magistrato d'appello ed ogni magistrato di tribunale voterebbe, in ciascuno dei 4 collegi relativi, rispettivamente per 3 magistrati d'appello e 3 di tribunale. Formata in tal modo la lista nazionale dei candidati, costituita dai 42 magistrati complessivamente designati, nella seconda fase ciascun magistrato, in un collegio unico nazionale, può votare per non più di sei magistrati di Cassazione, di cui due con funzioni direttive, di 4 magistrati d'appello e di 4 magistrati di tribunale, fra quelli elencati nella lista nazionale.

Va per altro precisato che nel testo presentato dal Governo in Commissione, la disciplina della seconda fase dell'elezione era caratterizzata dal fatto che ogni elettore doveva scegliere almeno quattro magistrati di Cassazione, tre di appello e tre di tribunale tra quelli designati nella lista nazionale. Non poteva votare, quindi, per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere per ogni categoria, né per un numero di magistrati non designati nella lista nazionale dei candidati superiore ad un minimo consentito: e cioè due di Cassazione, uno d'appello ed uno di tribunale.

Il problema che fu posto in Commissione giustizia era appunto quello di vedere se fosse legittimo eleggere magistrati non designati dalle singole categorie; e su di esso già stiamo ragionando attraverso gli argomenti posti.

A nostra opinione è preferibile il sistema elettorale attuale, con il quale sono eletti dalla categoria il numero dei magistrati rappre-

sentanti la categoria stessa. Epperò in ogni caso, per il rispetto del dettato costituzionale, è indispensabile, agli effetti della rappresentanza di categoria, almeno la designazione da parte della categoria stessa.

Non è sufficiente affermare, come fa con semplicità l'onorevole Guidi, che basta che la scelta avvenga nell'ambito della categoria, anche senza designazione da parte della categoria.

La elezione in seno al Consiglio superiore, differenziata in base al criterio delle categorie, si impone da sé. Non si tratta di rappresentanza differenziata in virtù di elezione differenziata, ma di investitura ad un ufficio, per una scelta tecnica e per una funzione, determinata in base alla categoria di appartenenza e per volontà della categoria di appartenenza.

La categoria si caratterizza in base alle funzioni che, ancorché diverse, sono equiparate tra loro, e corrispondono ad un grado specifico di giurisdizione.

Il passaggio da una categoria ad un'altra implica una promozione, previo accertamento dell'idoneità, ed è irreversibile, nel senso che non possono essere attribuite ad un magistrato funzioni di una categoria inferiore (come non possono essere attribuite quelle della categoria superiore).

Ora, poiché l'articolo 104 ha stabilito che i componenti elettivi del Consiglio superiore devono essere scelti tra gli appartenenti alle varie categorie, sembra indubbio che essi debbano essere l'espressione delle diverse esperienze, sensibilità e capacità proprie di ciascuna categoria. E, come tali, non possono non essere, se non eletti, almeno designati dalle rispettive categorie. La necessità della designazione si impone, data la composizione numerica delle categorie (4.173 magistrati di tribunale, 1.780 di appello, e 579 di cassazione), per la quale i magistrati di tribunale costituiscono di gran lunga la maggioranza assoluta dei votanti, mentre quelli di cassazione sono così pochi da non esercitare influenza apprezzabile nella estrazione generale; la necessità della designazione è indispensabile anche per il requisito della capacità e della sua conoscenza.

Se non si vuole che la magistratura sia governata dai magistrati di tribunale, si deve adottare o l'elezione per categoria o la designazione da parte delle categorie. Il ministro ha riconosciuto il principio della designazione, ma poi ha ammesso la possibilità di un voto libero fuori della rosa dei designati. In tal modo, si ha la sovrapposizione

di due sistemi: né voto libero di tutti su tutti, ma neppure voto esclusivo di tutti sui designati: voto di tutti su designati e non designati.

Questa soluzione sarebbe in contrasto con la lettera e soprattutto con lo spirito della Costituzione, in quanto viene ad essere annullato il concetto di scelta nelle e dalle varie categorie.

E se così è, come è, l'articolo 48 della Costituzione è in ogni caso estraneo al procedimento di formazione dell'organo, sebbene il legislatore, per la composizione di esso, abbia fatto ricorso anche al sistema del voto, ponendo accanto a membri di diritto altri membri eletti dal Parlamento e dai magistrati. Invero questo sistema composto è informato soltanto al criterio di permettere la scelta degli elementi più idonei per il raggiungimento dei fini pubblicistici fissati dal legislatore e non per dare una rappresentanza di tipo corporativo ad interessi, siano essi materiali od ideologici, propri dei membri di un ordine.

Ogni richiamo ai principi di democrazia politica che devono presiedere alla formazione degli organi rappresentativi è quindi estraneo alla materia, come è ovviamente estraneo ad ogni scelta diretta a selezionare una capacità tecnica (si pensi, ad esempio, alla Corte costituzionale, per due terzi elettiva, e al Consiglio superiore della pubblica istruzione).

Né varrebbe opporre che il Consiglio superiore della magistratura fu istituito per garantire la indipendenza dei giudici, perché, se ciò è vero, tuttavia è anche vero che la indipendenza, la inamovibilità, ecc., sono state concepite dai legislatori del passato e volute dal Costituente, non come un privilegio dei magistrati o come un omaggio reso alla dignità della loro funzione, ma come mezzo per realizzare quel fine di pubblico interesse che è costituito da una giustizia imparziale e sottratta ad influenze estranee.

Concetto che si può sintetizzare nella formula secondo la quale l'indipendenza è, non un diritto, ma un dovere del magistrato.

Sicché, l'articolo 104, 4° comma, ha previsto una votazione differenziata, di categoria e per categoria, che richiede una espressione di scienza di capacità tecnica nell'esercizio della funzione nell'ambito delle varie categorie.

Un ultimo quesito intendo pormi. La Corte costituzionale ha forse, nel ritenere la costituzionalità del sistema elettorale, indicato motivi di opportunità per la modifica della legge, come in tanti casi fa? Assolutamente,

no. E, per di più, non si può dalla motivazione della sentenza dedurre la costituzionalità del sistema che io critico.

Il sistema elettorale in vigore è stato ritenuto costituzionale. Soltanto è affermato nella sentenza 12-23 dicembre 1963 quanto segue:

« Il principio deve essere applicato anche per quanto attiene al Consiglio superiore della magistratura, per la formazione del quale, dal punto di vista dell'elettorato passivo, il precetto costituzionale esige soltanto che i componenti siano scelti fra i magistrati appartenenti alle varie categorie (Articolo 104, quarto comma).

« Ora, né questo precetto, né l'altro contenuto nell'articolo 107, terzo comma (secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni) possono ritenersi elusi, come si assume, per il fatto che la disposizione impugnata attribuisce un maggior numero di rappresentanti alla categoria dei magistrati di cassazione (compresi due con ufficio direttivo), in confronto alle altre due categorie.

« Se è vero, infatti, che, secondo la Costituzione, a coloro che fanno parte dell'Ordine giudiziario non si applicano le disposizioni relative all'ordinamento gerarchico statale, ciò non significa che a tutti i magistrati ordinari sia riconosciuta, sotto altro aspetto, una posizione di assoluta parificazione.

« Questa sussiste, invero, in relazione all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione (i giudici sono soggetti soltanto alla legge), per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali e gli atti che ad esse si ricollegano, i quali devono essere emanati in base alla legge e sono sottratti a qualsiasi sindacato, che non sia quello espressamente previsto dalle leggi processuali.

« Non sussiste, invece, relativamente alla posizione soggettiva che, al di fuori delle predette funzioni, i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario; poiché anche l'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, sopra citato, postula una differenziazione, che si riconnette ai tre gradi della giurisdizione previsti dall'ordinamento processuale. E, in attuazione appunto del precetto costituzionale, la legge del 24 maggio 1951, n. 392, stabilisce nell'articolo 1 che i componenti dell'ordine giudiziario, fatta eccezione per gli uditori, si distinguono in magistrati di tribunale, di corte di appello e di cassazione, compresi il primo presidente, il procuratore generale e i magistrati con ufficio direttivo.

« Ora, la disposizione impugnata ha preveduto una rappresentanza numerica più eleva-

ta per la categoria dei magistrati di cassazione, ispirandosi non tanto al numero dei componenti delle varie categorie, quanto alla qualificazione di coloro che compongono l'anzidetta categoria dei magistrati di cassazione. E ciò, non soltanto in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio superiore, dato il numero dei componenti e i compiti che gli sono assegnati, ma tenuto conto, in particolare, della maggiore esperienza dei magistrati di cassazione, derivante dalle funzioni alle quali essi pervengono a seguito delle selezioni previste dalla legge, e dal prestigio che coerentemente spetta ai magistrati stessi.

« Se, quindi, nella disposizione impugnata si riscontra una disparità di trattamento fra le varie categorie dei magistrati, essa non può ritenersi in contrasto con la Costituzione, essendo consentito al legislatore ordinario, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di disciplinare diversamente situazioni differenziate, quando, come nel caso, per le ragioni accennate, trovino logica giustificazione ».

Sicché la Corte costituzionale riconosce che la magistratura è un ordine differenziato e che la differenziazione si fonda sulla funzione: si giustificano così le differenziazioni per categoria.

Nella stessa sentenza si legge: « Il principio della eguaglianza del voto (che si assume violato), come ha precisato questa Corte nella sentenza n. 43 del 1962, deve intendersi nel senso del divieto del voto multiplo o plurimo e della pari efficacia potenziale del medesimo. Questo principio, per altro, non appare vulnerato dalla disposizione denunciata. Con essa il legislatore ordinario attribuisce a tutti indistintamente i magistrati il diritto di partecipare alla formazione elettiva del Consiglio superiore, ma, per quanto riguarda la modalità dell'elezione, ha adottato il sistema della votazione per categorie, in corrispondenza con l'eleggibilità, pure per categorie, stabilita dallo stesso articolo 104 della Costituzione. Tale sistema, per altro dettato da apprezzabili ragioni di opportunità inerenti alla scelta del candidato, non impedisce che i magistrati siano posti in grado di esprimere il voto in condizioni di perfetta parità fra loro; e, rispetto all'eletto, con pari efficacia. Onde la composizione dell'organo resta omogenea, nel senso che i componenti, pur provenienti da categorie differenziate, si trovano in posizione giuridica, sotto ogni aspetto, parificata ».

Mi domando: nel sistema misto, nella seconda fase, tutti i voti hanno pari efficacia? A me sembra di no, né che la composizione

dell'organo continui ad essere omogenea, perché i componenti si trovano su posizioni giuridiche non uguali, essendovi i designati e i non designati.

La sentenza aggiunge:

« D'altra parte se è vero che la Costituzione prevede la distinzione per categorie, con riferimento soltanto all'elettorato passivo, da ciò non può derivare, come si assume, la illegittimità delle norme di attuazione, per il fatto che agli stessi criteri di ripartizione ci si è attenuti per la formazione dei collegi elettorali. Giacché la rispondenza fra questi e le condizioni di eleggibilità (come si è del resto già rilevato nella ricordata sentenza n. 111 del 1963) non può ritenersi ingiustificata, anche in questo caso, dato lo speciale carattere dell'organo elettivo, preposto dalla Costituzione al governo della magistratura e per garantirne la indipendenza.

« Non è infine esatto il rilievo che, con il sistema della votazione per categorie, si riprodurrebbe nel Consiglio superiore, anche dal punto di vista formale, una rappresentanza di interessi non consentanea con il carattere unitario dell'organo, perché una tale differenziazione deriverebbe, se mai sussistesse, non già dalla disposizione impugnata, bensì direttamente dallo stesso precetto costituzionale, che, per la scelta dei magistrati, alle varie categorie espressamente si riferisce ».

In conclusione, mentre il sistema attuale è riconosciuto costituzionale, sono anche considerate opportune le norme per l'elezione da parte della categoria. A nostro parere, non si tratta di semplice opportunità, ma di legittimità costituzionale. Comunque se questa è la decisione della Corte costituzionale, perché modificare? Per creare incertezze nel sistema? Ancora una volta, il mio giudizio è negativo, anche sul piano della delicatezza costituzionale, oltre che della opportunità.

E vado alla conclusione. Una immediata riforma della legge sul Consiglio superiore, non coordinata con quelle altre leggi tuttora in *feri*, o ne pregiudicherebbe la futura formulazione, ovvero darebbe vita ad un testo che dovrebbe venire modificato a breve scadenza.

La riforma, sottoposta al Parlamento, anche nel testo presentato dal ministro, è inopportuna; non vi sono motivi che la giustifichino. Il tema della riforma ha il suo punto saliente nella modificazione del sistema di elezione dei componenti magistrati non membri di diritto del Consiglio superiore. L'attuale sistema di votazione che si vorrebbe abolire è poggiato sui concetti costituzionali di cate-

goria e di ordine differenziato: la distinzione è posta in rapporto alla funzione. Per il rispetto del dettato costituzionale e della opportunità, quanto meno il voto deve essere limitato ai designati dalle categorie.

Il sistema misto solleva dubbi di incostituzionalità e certezza di inopportunità. Apprezzo lo sforzo del ministro di comporre una divisione; l'ammirazione per la sua opera è grande ma mi domando se con il suo sistema non aumenteranno le divisioni e le contumelie e se non saranno portate in seno al Consiglio superiore dispiacenze per designazioni mancate, anche se desiderate. La inopportunità appare di maggior rilievo, quando si considerano i fatti e le questioni di cui abbiamo discusso.

La magistratura è oggi profondamente divisa. L'unità morale che fu nei secoli la sua principale forza e che ne fece uno dei pilastri dello Stato, esempio di civismo, dignità e dedizione al dovere, si è spezzata, con grave danno del suo prestigio e del pubblico interesse.

Ideologie o ambizioni di carriera hanno indotto alcuni gruppi di magistrati ad assumere atteggiamenti in radicale contrasto con quelli che sono i fondamentali doveri dell'ordine giudiziario.

Non si può indulgere a queste tendenze: sarebbe pericoloso per lo Stato e per la magistratura. Il Capo dello Stato ha fatto il suo dovere di garante della Costituzione; il Parlamento deve fare il suo dovere di garante della libertà dei cittadini e delle istituzioni.

Gian Battista Vico insegna: « I deboli vogliono le leggi; i potenti le ricusano; gli ambiziosi, per farsi seguito, le promuovono; i principi, per uguagliare i potenti co' deboli, le proteggono ».

Il Parlamento deve uguagliare deboli e potenti, ma non indulgere agli ambiziosi, che, per farsi seguito, richiedono leggi o modifiche di legge, costruite sulla misura dell'interesse di un gruppo, e non già rispondenti ad esigenze profonde ed universali della comunità nazionale. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (*Finanze e tesoro*), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati

Raffaelli ed altri, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

« Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (4395).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sciogliendo la riserva, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla VI Commissione (*Finanze e tesoro*), in sede referente:

« Servizi di cassa e di tesoreria di enti pubblici » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (4535).

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

ARMOSINO: « Costituzione dei consorzi per la difesa contro i danni provocati dalla grandine alla viticoltura » (4601).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

MAGNO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 28 novembre 1967, alle 16,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

DE MEO ed altri: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno (4506).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (*Approvato dal Senato*) (4559);

— *Relatore:* Biaggi Nullo.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

*e delle proposte di legge:*

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— *Relatori:* Mannironi, *per la maggioranza;* Romeo, Guidi e Martuscelli, *di minoranza.*

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (3419);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Amodio;

*e delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

6. — *Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:*

DARIDA ed altri: Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia (3021);

TOGNI ed altri; PIRASTU ed altri: Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna (4435-4447);

*e dei disegni di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967. (Primo provvedimento) (4391);

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967. (Secondo provvedimento) (4393);

Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967 (4211).

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori:* Martuscelli, per la maggioranza; Bozzi, di minoranza.

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

13. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

15. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

16. — *Discussione della proposta di legge:*

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore*: Ferrari Virgilio.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novem-

bre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore*: De Meo.

**La seduta termina alle 12,45.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1967

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate**

*Interrogazioni a risposta scritta.*

ABENANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se, dopo la nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli già ritardata di oltre dieci mesi, non sia giusto e doveroso procedere alla pubblicazione del bando di concorso per la scelta del direttore dell'Ente stesso, quando è noto che il testo del bando — trasmesso al Ministero oltre sei mesi fa — è stato esaminato da tutti gli uffici competenti. (24963)

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga sollecitare la emanazione dell'annunziato decreto inteso a disciplinare in modo permanente la istituzione nelle scuole medie dei « corsi speciali gratuiti di latino », corsi molto apprezzati dalla studentesca per la constatata effettiva utilità.

Detti corsi istituiti durante le vacanze estive dell'anno scolastico 1965-1966 con circolare ministeriale del 23 giugno 1966, n. 278, protocollo 11040, furono ripetuti nel decorso anno scolastico 1966-1967 con circolare ministeriale del 28 giugno 1967, n. 258, protocollo 96089, e vennero saggiamente affidati a personale di ruolo, che accolse di buon grado l'incarico, sacrificando il riposo delle vacanze estive in compenso di una conveniente retribuzione, la quale avrebbe dovuto essere fissata con decreto interministeriale, decreto che, peraltro, malgrado fosse stato annunziato nelle circolari sopra menzionate, non risulta fino ad oggi emanato o pubblicato. (24964)

COVELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi, in provincia di Foggia, non viene corrisposto il prezzo di integrazione del grano e se non ritenga emanare le opportune disposizioni affinché i produttori possano, senza ulteriore ritardo, riscuotere quanto loro dovuto al fine di alleviare il grave disagio degli agricoltori. (24965)

GIORGI, LUSOLI, ZANTI TONDI CARMEN E POERIO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere, anche in relazione ai gravi disagi che lo sciopero dei dipendenti del tesoro e finanze ha creato tra i cittadini, quali provvedimenti sono stati adottati o si ritiene di poter adottare con urgenza al fine di risolvere — mediante il soddisfa-

cimento delle giuste richieste dei dipendenti suddetti e di una maggiore efficienza dei servizi — la vertenza sindacale in atto. (24966)

DE LORENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai la Cassa marittima meridionale, firmataria degli accordi raggiunti sotto l'egida del Ministero del lavoro fra la Federazione degli ordini dei medici e gli enti mutualistici negli anni 1964 e 1966 non ha ancora applicato le tariffe stabilite nei suddetti accordi per i medici generici fiduciari periferici, impedendo in tal modo il conseguimento della perequazione sancita dagli accordi stessi.

In merito è da rilevare che i medici fiduciari periferici di detta Cassa marittima svolgono una attività gravosa e piena di responsabilità, di certo non inferiore a quella dei sanitari degli altri enti, giusta quanto risultato a seguito degli accertamenti statistici eseguiti dagli uffici dello stesso Ministero del lavoro, percependo, per contro, compensi inferiori a quelli corrisposti dagli altri enti mutualistici e dalle altre casse marittime (Adriatica e Tirrena) che hanno finanche superato le tariffe nazionali convenute per la mutualità.

Inoltre, la Cassa marittima meridionale, che ha una gestione di bilancio nettamente attiva, ha ritenuto di poter destinare somme ingenti alla costruzione di una lussuosa nuova sede a Napoli rifiutandosi tenacemente, invece, di concedere il nuovo trattamento economico ai propri sanitari.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti vorrà adottare il Ministro del lavoro per indurre gli amministratori della Cassa marittima meridionale al rispetto dei summenzionati accordi dagli stessi accettati e sottoscritti, al fine di restituire alla benemerita categoria dei sanitari operanti al servizio dei suoi assistiti la tranquillità necessaria al responsabile e competente svolgimento delle loro delicate mansioni. (24967)

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde al vero che l'Opera nazionale invalidi di guerra è stata costretta a sospendere l'assistenza ai mutilati di guerra militari e civili ed ai mutilati per servizio per l'esaurimento dei fondi e che anche il personale dipendente da detta Istituzione ha dovuto fare ricorso allo sciopero al fine di ottenere l'accoglimento di alcune rivendicazioni che sembrano, peraltro, più che legittime.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1967

Per sapere, inoltre, se allo scopo di evitare questa grave situazione non ritengano di dover provvedere tempestivamente all'integrazione del bilancio dell'Ente, sia per l'esercizio in corso, sia per quello relativo all'anno 1968, della cifra necessaria che sembra possa essere valutata in circa due miliardi di lire. (24968)

ISGRÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare a favore degli agricoltori, coltivatori e pastori della Sardegna colpiti da un lungo periodo di siccità. Si sottolinea in particolare l'urgenza di interventi per alleviare il grave stato di denutrizione del patrimonio zootecnico e per compensare la preoccupante flessione del reddito che secondo stime attendibili si aggira intorno al 50 per cento rispetto all'anno precedente. (24969)

AVERARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la Sardegna è stata colpita quest'anno da particolari avversità atmosferiche, da siccità e incendi che hanno bruciato i pascoli, cosicché circa tre milioni di ovini e alcune migliaia di capi bovini, per un valore di oltre 80 miliardi di lire, corrono serio pericolo.

In riferimento a quanto sopra ricordato ed allo stato di disperazione in cui versano i pastori sardi si domanda ancora al Ministro se non ritenga opportuno intervenire al fine di assicurare la fornitura di seicento mila quintali di mangimi onde evitare o diminuire i danni di questa calamità. Si chiede cioè se, il Ministro, non intenda, utilizzando i consorzi agrari, intervenire presso le fabbriche di mangimi perché le scorte necessarie siano immediatamente acquistate e distribuite. (24970)

D'AMBROSIO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se non intendano, ciascuno per la propria competenza, preoccuparsi per l'avanzamento degli ufficiali del CEMM e dell'organico dei capitani dei vari ruoli e, per quanto riguarda il ruolo portuale, dell'aumento dell'intera consistenza, così come è stato approvato dal Consiglio superiore delle Forze armate (sezione Marina). La questione interessa l'intera massa dei sottufficiali del ruolo servizi portuali dei quali è noto il malumore per l'enorme ed assurda disparità di trattamento, ai fini dell'avanzamento, con gli altri ruoli. (24971)

BERLINGUER LUIGI, CAPRARA, SCIONTI, ROSSANDA BANFI ROSSANA E SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano stati i veri motivi che lo hanno indotto a dettare — attraverso una recente circolare — nuove norme sulla ammissione degli studenti greci alle Università italiane.

Gli interroganti sottolineano in proposito il gravissimo peso politico di una simile iniziativa, che già ha mostrato in questi giorni — dopo il risultato degli esami di ammissione in più Atenei (Napoli, Milano, ad esempio), molto pesante e di effetti assai pregiudizievole per la maggioranza degli studenti greci — il suo ben definito significato discriminatorio nei confronti di molti giovani democratici per molti dei quali il regime militare greco ha creato la pratica impossibilità di studiare in patria.

Gli interroganti chiedono pertanto se vi sia stato in proposito un accordo con il Governo fascista greco; in base a quali criteri si sono svolti gli esami di ammissione e quali siano stati in effetti i metodi selettivi adottati. Essi chiedono inoltre se il Governo italiano intenda ora privare quegli studenti del permesso di soggiorno nel nostro Paese, esponendo molti di loro alla rappresaglia ed al clima di repressione che i militari fascisti hanno instaurato in Grecia.

Gli interroganti chiedono infine quali misure il Governo intenda adottare per assicurare agli studenti democratici greci condizioni favorevoli di soggiorno e di studio in Italia. (24972)

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano le vere ragioni che motivano il diniego di riconoscimento dell'Ente di Patronato della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori.

Infatti, in merito ai motivi adottati nella risposta del Ministro in data 3 agosto 1967, n. G/126/4900, alla sua precedente interrogazione n. 22233 presentata il 19 maggio 1967, l'interrogante deve rilevare:

1) la competenza che il Consiglio di Stato afferma essere esclusivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del riconoscimento in parola, non può essere confusa con una discrezionalità che straripi nell'eccesso di potere o nell'illegittimità consentendo, con motivazioni facilmente confutabili, di insistere nel negare ad una organizzazione sindacale, notoriamente rappresentativa nei vari settori di lavoro interessati

all'assistenza, la possibilità di svolgere l'assistenza medesima. In tal modo si viene a dividere i lavoratori italiani in due categorie e cioè quelli aventi il diritto di scegliersi l'ente di assistenza di propria fiducia e quelli che sono invece obbligati a ricorrere ad altre organizzazioni di orientamento sindacale diverso dal proprio. Questi ultimi vengono di fatto posti nell'alternativa o di rinunciare alle proprie convinzioni o di rimanere privi della necessaria assistenza;

2) la circostanza che esistano otto enti di patronato di assistenza, di cui uno riconosciuto recentemente e quando erano già trascorsi molti anni dalle reiterate richieste della CISAL, non può essere in nessun caso assunta a giustificazione del diniego di riconoscimento in rapporto a quanto già esposto al precedente punto uno, non essendo lo spirito della legge quello di attribuire ai fini della assistenza determinati monopoli utilizzabili agli effetti organizzativi da questa o quella associazione sindacale.

D'altronde, a prescindere dall'ente di patronato di recente riconoscimento per il quale potrebbe porsi il quesito circa la esistenza dei requisiti previsti dal decreto legge 29 luglio 1947, n. 804, per essere espressione più che di lavoratori autonomi di veri e propri operatori economici, due degli enti in funzione non sono affatto proiezioni di organizzazioni sindacali, ma d'altra natura chiaramente non rientrante tra quelle previste dall'articolo 1 della legge sopracitata.

Appare pertanto enorme che siano mantenuti in essere o siano riconosciuti enti in favore di chi non ha i prescritti requisiti mentre si negano a chi ne ha giuridicamente il valido titolo;

3) gli articoli 4 e 5 della legge più volte citata indicano con precisione le fonti di finanziamento e i mezzi destinati a consentire l'attuazione dei fini di assistenza agli enti di patronato, fonti che sono in definitiva costituite da contribuzioni stabilite per legge a carico degli istituti che gestiscono le varie forme di assistenza sociale, contributi che affluiscono all'apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il riconoscimento di un nuovo patronato non implica di conseguenza un problema finanziario per il bilancio statale, estraneo agli oneri di che trattasi, bensì una ripartizione insieme con gli enti di patronato già esistenti delle somme che di anno in anno vengono poste a disposizione dei patronati medesimi mediante prelievo dal fondo in parola « in

relazione all'estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi », annualmente valutata in base al numero di pratiche di assistenza da ciascuno degli Enti impostate. Redistribuzione quindi, con attribuzione a chi ne ha titolo, di quote che oggi vengono corrisposte ad Enti cui i lavoratori aderenti alla CISAL sono obbligati, in contrasto con i principi di libertà sindacale, a rivolgersi in conseguenza del mancato riconoscimento dell'ente richiesto.

Parrebbe superfluo richiamare qui la circolare ministeriale del 6 dicembre 1966, n. 18252 (div. XVII, Direzione generale della previdenza) e quelle emesse a riguardo negli anni precedenti.

Non si chiede quindi un contributo allo Stato o un atto di favore ma l'attribuzione di quanto spetta all'Ente di Patronato del quale i lavoratori della CISAL attendono di servirsi. (24973)

MAGNO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere il loro pensiero sulla necessità di istituire il servizio postale nella zona di riforma San Giusto, in agro di Troia (Foggia), e nella vicina zona Colocchiola, ove abitano alcune centinaia di persone ancora costrette a far capo all'ufficio postale di Lucera, che è distante più di 20 chilometri. (24974)

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo pensiero sulla necessità di provvedere all'esecuzione delle opere occorrenti per l'approvvigionamento idrico delle 23 famiglie della zona di riforma Colocchiola, in agro di Lucera (Foggia): si fa presente che le famiglie in questione sono assolutamente prive di acqua potabile, per cui il comune deve provvedere ancora a far giungere sul posto un'autobotte, quantunque la condotta sia a non più di 200 metri di distanza dalla zona.

L'interrogante chiede anche di sapere se e quando sarà provveduto a costruire il tronco stradale occorrente per l'allacciamento della zona alla rete viaria. (24975)

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed indilazionabile provvedere all'ampliamento ed ammodernamento del cimitero del Comune di Arena (Catanzaro), per la cui esecuzione quella civica Amministrazione ha presentato domanda di contributo sulla spesa di lire 13.000.000 ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La realizzazione dell'opera non è oltre rinviabile per le disastrose condizioni in cui si trova quel luogo di eterno riposo con conseguente disagio per la sepoltura dei defunti.  
(24976)

MORO DINO. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché sia rispettato l'articolo 11 dello statuto dell'Ospedale di S. Donà di Piave, nel quale testualmente si recita « I consiglieri si rinnovano per un quarto ogni anno ».

L'interrogante fa presente che il consigliere Pettoello Mario, ultimo in ordine di nomina è stato eletto il 13 maggio 1966 e che pertanto, fin dal 12 maggio 1967 si sarebbe dovuto procedere al sorteggio per la decadenza di un consigliere ed alla nomina del sostituto.

L'interrogante ricorda al Ministro che un esplicito invito rivolto al Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale di S. Donà di Piave dal Prefetto di Venezia con propria lettera del 21 giugno 1967 pubblicata sul bollettino atti Ufficiali della prefettura di Venezia n. 13 - 1967 - alla pagina n. 233, non è stato accolto e ad esso, in aperta violazione dello Statuto non è stata data alcuna risposta.

L'interrogante rivolge viva preghiera al Ministro di voler usare dei propri poteri di tutela nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere, affinché l'abnorme situazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale di S. Donà di Piave sia sanata.  
(24977)

MALAGODI, CANTALUPO, ALESI, DE LORENZO e CARIOTA FERRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quali iniziative intendano prendere per la riliquidazione, sulla base dei miglioramenti economici di cui alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, dei trattamenti di quiescenza fatti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei vari Corpi di polizia che sono stati collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1964, data dalla quale sono stati fatti decorrere i benefici suddetti.

Quanto sopra si chiede al fine di porre termine, con la massima urgenza, ad una ingiusta e ingiustificata sperequazione nel trattamento di quiescenza che si è venuta a creare, a parità di grado e di anzianità di servizio, tra coloro che sono stati collocati a riposo prima del 1° gennaio 1964 e coloro che sono stati collocati a riposo dopo tale data.  
(24978)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1967

*Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dell'ispettorato generale dei servizi del lotto e lotterie, che intenderebbe far consegnare ai ricevitori del lotto i bollettari per le giocate in assenza dei depositari che sono in sciopero, e ciò in aperto contrasto con l'articolo 363 del regolamento sui servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, che prescrive che i depositari debbano essere funzionari della ragioneria provinciale dello Stato.

(6756)

« ABENANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

se è vero che, per effetto della agitazione degli studenti dell'Università cattolica di Milano, un gran numero di essi sia stato sospeso dalle lezioni, e in base a quali criteri si sarebbe adottato un così grave provvedimento;

se è vero che a non pochi di essi si siano ritirati i tesserini di iscrizione all'Ateneo, mentre altri sarebbero stati addirittura, e inspiegabilmente, accompagnati da agenti di polizia ad un Commissariato di zona;

se è vero che, in concomitanza con questa azione punitiva, qualche Collegio universitario abbia dimesso, con grave pregiudizio economico e morale, alcuni degli studenti da esso ospitati.

« Per sapere, ancora, come il Ministro intenda intervenire perché un così doloroso turbamento, originato da istanze serie e seriamente motivate, abbia a cessare nell'interesse del funzionamento dell'Università e per il ristabilimento di quei rapporti di confidenza morale che — fondamentali in ogni settore del mondo democratico — devono essere valutati con particolare preoccupazione nell'ambiente della scuola superiore.

(6757)

« GREPPI, ZAPPA, LOMBARDI RICCARDO, CODIGNOLA, CUCCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se a seguito dell'affidamento alla sezione speciale dell'ONC per la riforma fondiaria dei compiti e delle funzioni di ente di sviluppo per la provincia di Latina, l'opera stessa ha adempiuto o intende adempiere ai fondamentali obblighi previsti dalla legge quali:

a) la formazione di un consiglio di amministrazione secondo quanto è disposto dal-

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966 n. 257 con particolare riferimento alla partecipazione di 9 rappresentanti dei coltivatori diretti, di 4 presidenti di cooperative agricole aventi sede nel territorio dell'Ente;

b) l'attribuzione alla competenza esclusiva del suddetto consiglio dei compiti previsti dall'articolo 5 della legge già richiamata, che invece sono oggi assegnati al solo presidente dell'ente in forza del superato ordinamento interno dell'opera;

per conoscere altresì il pensiero del Ministro in merito alla situazione di confusione venutasi a creare nella regione del Lazio gran parte della quale ricade nel comprensorio dell'ente di sviluppo tosco-laziale mentre il resto è affidato alla direzione dell'ONC, il che impedisce unità di indirizzi, omogeneità di interventi, responsabilizzazione di controlli.

(6758)

« D'ALESSIO, MICELI, NANNUZZI, CINCIARI RODANO MARIA LISA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità per sapere se sia a conoscenza dei gravi fatti accaduti all'ospedale civile di Brescia (morte di cinque ricoverati per uso di plasma avariato).

« Per sapere cause e responsabilità di tali gravi fatti e quali provvedimenti abbia preso.

(6759)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se è a conoscenza dello stato di viva agitazione esistente nel settore dell'istruzione professionale e che ha determinato numerose astensioni dalle lezioni degli studenti a Roma, Torino, Bologna, Pisa e in altre città italiane.

« Tale agitazione, che si ripete ormai ogni anno, esprime il disordine e l'assenza di prospettive che caratterizzano questo importante settore dell'ordinamento scolastico.

« Gli studenti chiedono la possibilità del proseguimento negli studi ai diplomati degli istituti professionali, una ristrutturazione del settore dell'istruzione professionale ed il riconoscimento legale dei titoli di studio. Sotto il profilo della validità dei diplomi, gli interroganti desiderano conoscere quali concorsi sono stati banditi dalle amministrazioni statali e se, previo accordo col Ministero della pubblica istruzione, è stata assicurata la esclusiva partecipazione dei candidati in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti professionali statali.

« Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se l'onorevole Ministro non intende

prendere iniziative atte a portare ad una rivalutazione e ad un riordinamento dell'istruzione professionale, dato anche che le numerose proposte di iniziativa parlamentare, presentate fin dal 1964, non sono state, a tutto il 22 novembre 1967, iscritte all'ordine del giorno.

(6760) « SERONI, SCIONTI, ILLUMINATI, BRONZUTO, LEVI ARIAN GIORGINA ».

#### *Interpellanze.*

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere — in relazione al compatto sciopero nazionale, proclamato a tempo indeterminato, dal personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro e che rischia di provocare la completa paralisi dello Stato ove ancora dovesse protrarsi nel tempo — quali iniziative il Governo intende adottare per dare soluzione unitaria al problema della perequazione;

quale è la valutazione del Governo sulla unanime decisione manifestata dagli interessati di respingere qualsiasi ragione — che in vero apparirebbe pretestuosa — tendente a mantenere ancora in vita il denunciato e deprecato stato di stridente e mortificante disordine retributivo, che contrasta, per altro, con ogni principio costituzionale, oltre che di equità, di morale e di giustizia;

quali provvedimenti il Governo intende adottare al fine di garantire sostanzialmente il costituzionale diritto di libertà di sciopero del personale finanziario, che, nel caso, e per quanto accaduto in alcune località, appare essere stato leso in qualche modo.

(1255)

« SPONZIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dei contrasti sorti in merito allo schema di decreto da esso approntato, relativo alle innovazioni in materia di riorganizzazione e di potenziamento — nella ricerca e nella sperimentazione — dell'agricoltura.

« Gli interpellanti traggono motivo della presente dalla pubblicazione di alcuni articoli — relativi al problema — apparsi in organi di stampa politici e specializzati e la pubblica, ufficiale opposizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il quale ha dichiarato — attraverso il suo Presidente — che lo schema in preparazione, contrasta con quanto il Comitato stes-

so aveva espresso nel Piano di sviluppo economico regionale, lamentando, oltre tutto, di non essere mai stato interpellato a proposito.

« Le preoccupazioni esposte sono condivise anche dalle locali Università come dagli ambienti della sperimentazione agraria, perché il progetto di riforma comporta la soppressione in tronco di stazioni che hanno lodevolmente lavorato per decenni, conquistandosi, spesso, meritata fama internazionale.

« Corpi accademici e studenti ritengono che interrompere la collaborazione con le Università — cosa che, negli altri Paesi, si cerca di rafforzare — significherebbe ritardare la preparazione dei giovani che dovranno essere i tecnici operatori di domani.

« La costituzione e la concentrazione in Roma di Istituti nazionali — la cui costruzione e attrezzatura costeranno somme enormi — porterà inevitabilmente tali Istituti alla burocratizzazione, dopo il consueto arrembaggio agli incarichi, che già si prevede a danno di coloro che hanno dedicato la loro vita alle ricerche, agli studi ed un accurato insegnamento.

« Viene osservato, tra l'altro che la concentrazione in Roma di certi Istituti sarebbe inutile — e dannosa — essendo il Lazio la regione meno indicata ad ospitarli perché meno rappresentativa per molte specializzazioni.

« Gli interpellanti fanno presente che lo articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — disponente il periodo di 12 mesi per l'emanazione del decreto per la riorganizzazione e il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura — trova difficoltà di applicazione, sia per il ritardo del Ministero nell'approntare lo schema (ritardo che non permette la presentazione motivata e circostanziata delle eventuali opposizioni entro il 23 novembre 1967) sia perché lo stesso presenta palesi inesattezze, dovute alla carenza di documentazione sul problema (e per tale fatto si richiede uno studio più approfondito), sia, infine, perché, — per la Lombardia — non si è ritenuto di interpellare il Comitato per la programmazione economica il quale, a suo tempo, aveva approvato alcune innovazioni favorevoli, per i suoi riflessi, all'avvenire dell'agricoltura della regione.

« Nella fase di consultazione in corso, gli interpellanti propongono:

a) la trasformazione della stazione sperimentale di meccanica agraria di Milano in Istituto nazionale, con sede a Milano dato che oltre il 90 per cento delle industrie meccaniche agrarie ha sede in tale città;

b) la trasformazione della stazione sperimentale di ortofrutticoltura in Istituto nazionale con sede in Milano, tenendo conto che in tale centro esiste uno dei maggiori mercati ortofrutticoli italiani;

c) la trasformazione della stazione sperimentale di zootecnica in sezione scientifica del centro regionale di Bergamo, consentendo tale sede studi e ricerche fondamentali adatte.

« Qualora tali proposte non trovassero rispondenza in altre, gli interpellanti ritengono che sarebbe indispensabile accogliere le seguenti, come minima concessione alle esigenze dell'agricoltura lombarda;

a) la trasformazione delle tre attuali stazioni sperimentali in sezioni degli Istituti nazionali specifici con funzioni di ricerca fondamentale, lasciandole, quindi, nelle rispettive sedi attuali;

b) l'assegnazione alle sezioni di un proprio Direttore di livello adeguato, con la consulenza superiore del titolare ordinario delle tre discipline interessate della Facoltà agraria dell'Università di Milano;

c) la continuazione e l'intensificazione del lavoro di collaborazione scientifica e didattica con la facoltà di agraria nell'interesse concreto dell'agricoltura italiana, il cui atteso sviluppo richiede sempre più laureati solidamente preparati.

« Poiché il provvedimento del Ministero si inserisce nel quadro della legge della scuola, disarticolando, così, le possibilità di lavoro delle cattedre (senza l'assicurazione preventiva di una corrispondente costituzione di mezzi finanziari, di personale, di disponibilità aziendali di sperimentazioni) si deve ritenere molto improbabile ottenere una sostituzione di insegnamento, adeguata alle necessità di di una agricoltura progressiva e moderata.

« Gli interpellanti, pertanto, chiedono se non si ritenga opportuno adottare una eventuale soluzione intermedia, col mantenimento delle stazioni sopra citate, da parte degli enti locali in comunione con l'università di Milano, permettendo alle stazioni stesse di continuare a vivere come strumento di propulsione dell'agricoltura e della zootecnia provinciale, ottenendo così, nel contempo, che siano conservate in luogo tutte le disponibilità attuali delle sopprimende stazioni alla cui formazione gli enti locali hanno contribuito finanziariamente, in taluni casi da più decenni.

« La soppressione della Stazione sperimentale di meccanica agraria di Milano — al fine di costituire un istituto nazionale a Roma — prevede la devoluzione di tutti i beni immobili a tale istituto, dei beni immobili al Centro regionale di Bergamo, come pure passerebbero a tale centro i beni immobili e mobili della Stazione sperimentale di ortofrutticoltura.

« La Stazione sperimentale di zootecnia non sarà più finanziata dallo Stato, essendo previsto che l'Istituto sperimentale agrario e zootecnico di Cremona, diventi Sezione per la zootecnia del Centro regionale di Bergamo.

« In tutto questo travaglio di istituti, di beni e di persone, operato a freddo, con scarso senso di opportunità e tecnicamente nocivo, gli interpellanti ritengono di dovere chiedere al Ministro un intervento chiarificatore diretto, possibilmente consono alle esigenze e agli interessi dell'agricoltura italiana. (1256)

« SERVELLO, SPONZIELLO ».